

74.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1978.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ACCAME: Sulle condizioni antigieniche del centro addestramento reclute di Pesaro (4-05200) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	2721	BORRI ANDREA: Sui ritardi con cui vengono accreditati agli enti locali i finanziamenti di cui al decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, con particolare riferimento alla situazione dei comuni in provincia di Parma (4-04628) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	2724
BAGHINO: Sulla veridicità delle notizie stampa concernenti la pubblicazione, da parte dell'Alitalia, di un volume costato 200 milioni (4-01474) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	2722	BOZZI: Sulle disfunzioni nella gestione degli alloggi ex-GESCAL, amministrati dallo IACP di Roma, con particolare riferimento al complesso residenziale Colle di Mezzo nella zona Laurentina (4-03778) (risponde PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	2725
BAGHINO: Sui cartelloni pubblicitari dell'Alfa-sud-sprint (4-02846) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	2722	CAPPELLI: Sulla mancanza di monete metalliche nel territorio del litorale romagnolo (4-05219) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	2726
BIAMONTE: Sullo stato della pratica di pensione di guerra a favore di Luigia Volpicelli, vedova D'Angiolillo, di Nocera Inferiore (Salerno) (4-04972) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	2722	CARLOTTO: Per la soppressione, nella prossima ordinanza ministeriale per il conferimento degli incarichi di direzione negli istituti d'arte, della clausola restrittiva che prevede la inclusione in graduatoria dei soli insegnanti che hanno prestato servizio negli istituti d'arte, e non in altri istituti di istruzione (4-05111) (risponde ARMATO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	2726
BOFFARDI INES: Per la tutela delle prospettive occupazionali e produttive della Italcantieri di Genova, minacciate dalla carenza di ordinazioni (4-04700) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	2723	CASTELLINA LUCIANA: Per un'indagine sulla politica di riduzione dei posti di lavoro svolta dall'ATI (Azienda tabacchi italiana) negli stabilimenti di Battipaglia, Pontecagna-	
BOLLATI: Sui motivi della messa in cassa integrazione dei minatori dipendenti dalla SMMA di Abbadia San Salvatore (Siena) (4-04736) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	2723		

	PAG.		PAG.
no Faiano (Salerno) e Santa Maria Capua Vetere (Caserta) (4-04923) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	2727	FORTE: Sui finanziamenti concessi negli ultimi cinque anni alla fonderia Salerno (4-05009) (risponde DE MITA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	2758
CAZORA: Per evitare la ventilata soppressione degli istituti tecnici nautici e per la ristrutturazione della istruzione nautica (4-03108) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	2728	FORTE: Per la definizione della pratica di pensione in favore dell'ex dipendente del comune di Salerno, Domenico Memoli (4-05212) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	2758
COSTAMAGNA: Sull'assunzione, da parte del CONI, di numerose unità oltre quelle previste dal regolamento organico per evenienze straordinarie (4-01482) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	2730	FORTUNATO: Sullo stato della pratica della pensione di guerra di Raffaele Salerno di San Severino Lucano (Potenza) (4-04824) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	2759
COSTAMAGNA: Sull'applicabilità delle norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 513, alle richieste di trasformazione da locazione a proprietà immediata presentate da assegnatari di alloggi IACP sulla base della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (4-03735) (risponde PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	2731	FROIO: Sulla politica di ridimensionamento della produzione posta in essere dall'azienda ILTE di Torino, e sul comportamento anti-sindacale della direzione (4-04366) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	2759
COSTAMAGNA: Per la sospensione degli scavi, effettuati dalla società Rotunno, che gestisce la cava presso le Chiuse d'Italia nella valle Susa (Torino) (4-05026) (risponde ANTONIOZZI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	2731	GARGANO MARIO: Per uno studio sui meccanismi di reazione dei minori e degli immaturi alle immagini di violenza trasmesse quotidianamente dalla televisione, e sugli effetti prodotti sulla pupilla dalla fissazione continua del teleschermo (4-04075) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	2760
COSTAMAGNA: Per il restauro della chiesa di San Bernardo di Mentone, a Cigliano (Vercelli) (4-05075) (risponde ANTONIOZZI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	2732	GUARRA: Sullo stato della pratica di pensione dell'ex carabiniere Antonio Cretella (4-05299) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	2760
D'ALESSIO: Sugli stanziamenti e sulle modalità di applicazione di alcuni capitoli del bilancio della Difesa per il 1978 (4-04277) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	2733	LUCCHESI: Per la sdemanializzazione dell'aeroporto militare di Venturina, in comune di Campiglia Marittima (Livorno) (4-05181) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	2761
FORTE: Sullo stato della pratica di pensione a favore di Anna Belmonte, vedova dell'ex dipendente del comune di Salerno, Salvatore Vinciguerra (4-04973) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	2758	PERRONE: Per garantire la continuità didattica presso la sezione D del liceo ginnasio Tasso di Roma, con particolare riferimento al comando di due professori titolari presso il Ministero della pubblica istruzione (4-04884) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	2761

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1978

PAG.	PAG.
<p>PERRONE: Provvedimenti a favore degli albergatori di Messina, danneggiati dal sisma dell'aprile 1978 (4-05177) (risponde DE MITA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>). 2762</p>	<p>steriale 16 novembre 1973, dei posti rimasti vacanti nel concorso riservato al personale esecutivo del Ministero di grazia e giustizia (4-04680) (risponde BONIFACIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 2766</p>
<p>PISICCHIO: Sulla situazione produttiva e occupazionale della Firestone-Brema di Bari, con particolare riferimento alla presunta decisione delle Partecipazioni statali di cedere la propria quota azionaria alla consociata americana (4-04555) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>). 2762</p>	<p>TANTALO: Sulla denuncia, da parte delle organizzazioni sindacali di Matera, della gestione della SIP, direzione di zona di Napoli, in ordine alla politica degli investimenti e alla violazione delle norme sul collocamento (4-04451) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>). 2767</p>
<p>RAICICH: Sulla costituzione della Commissione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 per l'inventario dei beni di proprietà dei soppressi centri didattici, e sulla destinazione dei beni stessi (4-03261) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>). 2763</p>	<p>VALENSISE: Per un intervento volto a permettere ad Angela Colello di Rombiolo (Catanzaro) di sostenere la prova orale nel concorso a cattedre di scienze umane e storia che la suddetta non ha potuto sostenere in precedenza per motivi di salute (4-05139) (risponde ARMATO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>). 2768</p>
<p>RAUTI: Sulle polemiche suscitate dall'assegnazione di alloggi costruiti dall'IACP a San Martino al Cimino (Viterbo) ad iscritti e simpatizzanti del PCI (4-04721) (risponde PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>). 2763</p>	<p>ZANONE: Per l'adozione di provvedimenti volti alla salvaguardia dei livelli produttivi e occupazionali presso la Vetrocoker di Porto Marghera (Venezia) (4-04115) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>). 2768</p>
<p>ROBERTI: Sul divieto di assumere servizio, imposto dalla dirigenza dello stabilimento ANIC di Gela (Caltanissetta) ai lavoratori che non intendevano aderire allo sciopero promosso per il 15 novembre 1977 dalle confederazioni CGIL, CISL e UIL (4-04596) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>). 2764</p>	<p>ACCAME. — <i>Al Ministro della difesa.</i> — Per conoscere se:</p> <p>1) risponda a verità il fatto che presso in centro addestrativo reclute di Pesaro ai soldati è concesso fare la doccia solo una volta alla settimana, condizione particolarmente antigienica se si pensa che i soldati sono chiamati ad eseguire marce ed esercitazioni per cui rientrano in caserma accaldati e sudati;</p> <p>2) in caso ciò si verifichi, ritenga prontamente intervenire in relazione a questa e molte analoghe situazioni, devolvendo dalle leggi promozionali approvate recentemente (ammontanti a oltre 5 mila</p>
<p>SALVATO ERSILIA: Per la composizione della vertenza che oppone l'operaio Salvatore Cascone, licenziato per motivi sindacali, all'Italcantieri di Castellammare di Stabia (Napoli) (4-04851) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>). 2765</p>	
<p>SCALIA: Per l'assegnazione agli idonei al concorso per segretario giudiziario, indetto con decreto mini-</p>	

miliardi e destinate esclusivamente al materiale bellico) le somme occorrenti per assicurare accettabili condizioni di vita per il personale fattore indispensabile per la efficienza della difesa. (4-05200)

RISPOSTA. — Nella caserma Cialdini-Del Monte di Pesaro esistono 80 posti doccia, tutti funzionanti.

La forza media è di 1000-1200 uomini, per cui il rapporto uomo-doccia risulta essere inferiore a 1:15 (mentre i valori normali previsti sono di 1:20 - 1:25).

I militari della caserma in questione devono obbligatoriamente effettuare - a norma della circolare dello Stato maggiore dell'esercito del 31 dicembre 1973, numero 680/182483 - due bagni alla settimana nelle ore stabilite dal programma orario e, a loro discrezione, possono usufruire di un terzo bagno libero.

L'orario dei servizi igienici è stabilito in funzione del rientro dalle esercitazioni.

Il Ministro: RUFFINI.

BAGHINO E TREMAGLIA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dei trasporti.* — Per sapere innanzi tutto se risponda a verità la notizia pubblicata su *il Giornale* del 24 dicembre 1976 concernente un volume, che sarebbe costato ben 200 milioni e di cui l'amministratore delegato dell'Alitalia, Umberto Nordio, avrebbe bloccato la distribuzione;

per sapere quindi, se quanto sopra è vero, quali siano i criteri adottati dall'amministrazione della compagnia di bandiera e per i quali si sperperano i milioni a centinaia e ad ogni occasione;

per conoscere quali dovessero essere i destinatari delle copie del cennato volume, stante la notizia di stampa che li definisce amici influenti della compagnia. (4-01474)

RISPOSTA. — La società Alitalia aveva la consuetudine di provvedere a fine anno alla distribuzione di pubblicazioni in omaggio per i clienti di particolare interesse commerciale, sia in Italia che all'estero.

Successivamente, per realizzare il massimo contenimento delle spese, venne stabilito che il volume già stampato, oggetto dell'interrogazione, sarebbe stato posto in vendita ed a tale scopo è stato formalizzato apposito accordo con la casa editrice.

Si ritiene opportuno precisare che il costo della pubblicazione non è di 200 milioni, come detto nell'interrogazione, bensì di 65.

Il Ministro delle partecipazioni statali:
BISAGLIA.

BAGHINO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'immagine apparsa nella propaganda dell'*Alfa sud sprint*, raffigurante tra l'altro una signora che indossa una maglietta che termina al di sopra delle natiche rimaste pertanto scoperte, e sulla quale è scritto campione del mondo 1975; e inoltre se siano a conoscenza del commento sarcastico, acuto e quanto mai chiaro, stampato dal *Giornale del Mezzogiorno*, il quale approfittando della riproduzione della detta propaganda si chiede se la bella signora è campione del mondo per le sue fattezze scoperte o per altro. (4-02846)

RISPOSTA. — Nel confermare di essere a conoscenza dell'immagine apparsa su alcuni giornali e del commento del *Giornale del Mezzogiorno*, fa presente che la fotografia in questione non è stata distribuita dall'azienda stessa.

Il Ministro delle partecipazioni statali:
BISAGLIA.

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione intestata alla signora Luigia Volpicelli vedova del caduto in guerra D'Angiolillo residente alla via Lילוia di Nocera Inferiore (Salerno). La pratica è distinta dal numero 49085/G di posizione istruttoria. (4-04972)

RISPOSTA. — Malgrado gli ulteriori accertamenti effettuati, non è stata rintracciata l'istanza con la quale la signora Luigia Volpicelli, già vedova del caduto Giuseppe D'Angiolillo, avrebbe chiesto, in applicazione della sentenza emessa dalla Corte costituzionale l'8 luglio 1975, n. 184, il ripristino degli assegni di guerra soppressi il 10 luglio 1948, per il passaggio della medesima a nuove nozze.

Pertanto — come già fatto presente con lettera del 16 aprile 1977, n. D/376, a proposito della risposta alla interrogazione n. 4-01922 — occorrerebbe, al fine di poter eseguire più proficue ricerche, che l'interrogante facesse conoscere se la domanda di pensione sia stata inviata a questa Amministrazione con lettera raccomandata, precisando, in caso affermativo, gli estremi di spedizione della medesima.

Il Ministro: PANDOLFI.

BOFFARDI INES. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere se siano rispondenti al vero le notizie pubblicate dalla stampa secondo le quali il consiglio di fabbrica dell'Italcantieri di Genova, nel corso di una conferenza stampa, ha prospettato serie preoccupazioni per il futuro del cantieri per la carenza di ordinazioni, si dice, previste dai tecnici del settore.

L'interrogante desidera conoscere:

1) se gli aiuti alla cantieristica, previsti dal provvedimento governativo, siano sufficienti o tali da delineare la possibilità d'assunzione di provvedimenti di cassa integrazione;

2) se il timore evidenziato dai rappresentanti sindacali, che ingenera profonde turbative, mancanza di serenità che desta una qual giusta preoccupazione tra i dipendenti, abbia un fondato motivo di realtà;

3) quali provvedimenti intendano adottare per garantire la produzione e la occupazione dell'importante stabilimento.

(4-04700)

RISPOSTA. — Le gravissime difficoltà che continuano a caratterizzare il mercato navale, tanto nazionale che mondiale, hanno spinto l'Italcantieri a porre in atto ogni possibile provvedimento per integrare, anche mediante un'intensa azione commerciale, l'esistente carico di lavoro.

Tale impegnativo sforzo non ha impedito il verificarsi di gravi carenze di lavoro nell'ambito dell'azienda, la cui drammatica situazione produttiva ha già comportato provvedimenti di sospensione dal lavoro presso il cantiere di Monfalcone (Gorizia).

Occorre sottolineare che l'attuale situazione impone l'immediata acquisizione di nuove commesse, in mancanza delle quali si presenteranno vuoti di attività tali da far configurare un ulteriore ricorso alla Cassa integrazione guadagni presso lo stabilimento di Monfalcone sin dagli inizi del 1979, provvedimento questo che a partire da tale epoca dovrebbe essere inevitabilmente adottato anche presso il cantiere di Sesti Levante (Genova).

Per quanto concerne gli aiuti alla cantieristica previsti dai provvedimenti governativi gli stessi si sono resi necessari in attesa della elaborazione di un organico programma di settore, capace di risolvere i gravi e complessi problemi della nostra industria cantieristica.

Il Ministro delle partecipazioni statali: BISAGLIA.

BOLLATI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere la situazione della SMMA di Abbadia San Salvatore (Siena) in relazione alla messa in cassa integrazione dei minatori dipendenti.

L'interrogante chiede in particolare per quali motivi i suddetti minatori siano stati posti in cassa integrazione quando le miniere del gruppo ENI della Sardegna e dell'Alta Italia mantengono la piena occupazione dei loro dipendenti.

L'interrogante chiede altresì se il ministro ritenga necessario operare per la piena ripresa produttiva delle miniere dell'Amiata per passare poi allo studio di iniziative per nuovi investimenti. (4-04736)

RISPOSTA. — Il mercato del mercurio ha subito negli anni più recenti un vero e proprio crollo dovuto da un lato al livello pressoché costante delle produzioni e dall'altro alla netta flessione dei consumi, connessa alle caratteristiche di tossicità del metallo che hanno determinato la compressione negli impieghi. Tra l'altro la immissione sul mercato di nuovi produttori, quali l'Algeria, l'URSS e la Cina, ha ulteriormente aggravato la posizione concorrenziale dei produttori tradizionali di mercurio, dati i migliori tenori e i più bassi costi di lavoro.

La produzione italiana ha subito in pieno gli effetti negativi di questa situazione congiunturale.

Per quanto concerne le miniere ex EGAM del bacino Monte Amiata, da parte dell'ENI si è constatato, dopo una accurata verifica, che ai prezzi correnti le miniere di questo bacino sono antieconomiche con perdite dell'ordine di circa 10 milioni per addetto.

Il piano di settore predisposto dall'ENI, nel recepire tale realtà ha tuttavia tenuto conto dell'esigenza strategica di preservare cospicue riserve di metallo per il paese, prevedendo la possibilità di porre in posizione di precoltivazione le tre miniere di Abbadia, Morone e Monte Civitella; di gestire in misura ridotta lo stabilimento metallurgico e di chiudere le miniere di Bagnore (Grosseto) e Bagni San Filippo (Siena), mantenendo una occupazione complessiva di 120 persone.

Per rioccupare il restante personale, circa 880 addetti, da mantenere nel frattempo in Cassa integrazione guadagni, sono allo studio iniziative sostitutive; la parte residua (circa 50 addetti) potrebbe essere destinata a programmi di ricerca operativa.

Il Ministro: BISAGLIA.

BORRI ANDREA E FORNI. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere quali siano i motivi dei ritardi con cui vengono accreditate agli enti locali le somme di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946,

recante provvedimenti urgenti per la finanza locale.

Per quanto riguarda gli enti locali della provincia di Parma risulta infatti che non sono stati ancora effettuati i versamenti degli importi dovuti per il primo bimestre, che, a norma del richiamato decreto, avrebbero dovuto essere effettuati entro i primi venti giorni del bimestre stesso. Si sottolinea in particolare che, pur avendo l'Intendenza di finanza emesso i relativi mandati di pagamento in data 1° febbraio 1978, a tutt'oggi la ragioneria provinciale dello Stato non ha ancora effettuato i necessari controlli per l'accredito definitivo.

Gli interroganti chiedono pertanto quali provvedimenti s'intendano adottare per ovviare urgentemente a questa grave situazione, che ha obbligato i comuni a ricorrere ad onerose anticipazioni di cassa.

(4-04628)

RISPOSTA. — Nel premettere che la competenza in materia di provvedimenti urgenti per la finanza locale è stata con legge 28 febbraio 1978, n. 43, trasferita al Ministero dell'interno, si segnalano, ad ogni buon fine, gli elementi desumibili sulla base della apposita comunicazione fatta da quel Dicastero.

Il ritardo col quale è stata corrisposta ai comuni ed alle province la prima bimestralità delle anticipazioni previste dall'articolo 10 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, nel testo sostituito con legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43, è dovuto principalmente a motivi tecnico-organizzativi insiti nel cambiamento del sistema di finanziamento degli enti locali disposto con la nuova normativa.

Il Ministero dell'interno, tuttavia, pienamente consapevole della difficile situazione di cassa degli enti locali, il 6 marzo 1978, e cioè solamente sei giorni dopo la data di pubblicazione della legge che demandava ad esso tale incombenza, ha disposto l'emissione dei mandati di pagamento della prima bimestralità ed i relativi fondi risultano accreditati presso i conti correnti postali, e quindi a disposi-

zione degli enti locali, sin dal giorno 13 marzo 1978.

Contemporaneamente, sono state avviate le procedure per il pagamento della seconda bimestralità ed il 17 marzo 1978, nei termini previsti dalla legge, sono stati emessi i relativi mandati, i cui fondi risultano accreditati ai singoli enti, tranne qualche eccezione, sin dalla fine del mese di marzo.

Attualmente, è in corso di elaborazione la terza bimestralità che, al pari della seconda, sarà accreditata ai comuni ed alle province con la massima puntualità e, cioè, entro il termine previsto dalla legge.

Con riguardo poi all'attività espletata in materia dal Ministero delle finanze, si segnala che gli adempimenti di spettanza del predetto Ministero relativi all'attribuzione delle somme di cui alla legge stessa, sono stati completati da parte dell'intendenza di finanza di Parma con l'emissione dei previsti decreti di liquidazione in data 1° febbraio 1978, come del resto è stato ricordato anche dall'interrogante.

Da notizie che sono state assunte nelle vie brevi presso la suddetta intendenza risulta inoltre che sono stati altresì effettuati, da parte degli uffici competenti, gli ulteriori adempimenti diretti all'effettivo pagamento della prima bimestralità delle competenze previste dall'articolo 9 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, e relativa legge di conversione.

Il Ministro del tesoro: PANDOLFI.

BOZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

1) i motivi delle gravi disfunzioni che si verificano nella gestione della ex GESCAL e, in particolare, degli alloggi ora amministrati dall'Istituto autonomo delle case popolari di Roma;

2) più specificamente, se risponda a verità l'assurda situazione denunciata dalla stampa e riguardante il complesso residenziale Colle di Mezzo nella zona laurentina, destinato ad alloggi a riscatto del personale insegnante. In tale complesso residenziale non è stato stipulato l'atto di vendita dopo 16 anni dall'assegnazione de-

gli alloggi, che risale al 1961, sebbene da tempo sia stato esaurito il pagamento di tutte le rate di riscatto. Inoltre, malgrado le domande ripetutamente presentate sia alla GESCAL sia, più recentemente, all'IACP, risulterebbe che non è stata effettuata neppure la voltura della semplice assegnazione agli eredi degli assegnatari nel frattempo defunti e che hanno titolo al mantenimento dell'assegnazione medesima; per cui tali eredi — qualora non intendano cedere per vie traverse e sul filo della illegalità gli alloggi, come pare si sia verificato in qualche caso — sono nella impossibilità di compiere gli atti giuridici necessari a ottenere in qualche caso la disponibilità dell'alloggio o di procedere alla vendita a terzi, come sarebbe legittimo una volta perfezionato il titolo di proprietà;

3) infine, se siano previsti provvedimenti che possano ovviare a questa assurda situazione che si trascina ormai da 16 anni e che provoca una serie infinita di contestazioni. (4-03778)

RISPOSTA. — Gli assegnatari degli alloggi ex GESCAL, siti in località Colle di Mezzo (Roma), hanno chiesto da tempo che venga stipulato il contratto di cessione in proprietà degli alloggi medesimi.

L'unico ostacolo che si frappone alla stipula dei contratti è costituito dalla mancata presa di possesso, da parte del comune di Roma, delle aree destinate a pubblici servizi (strade, aree destinate a verde, ecc.) e al conseguente accollo, da parte del comune stesso, delle relative spese di manutenzione delle suddette aree.

Ove si volessero stipulare i contratti nella situazione attuale di fatto e di diritto delle aree, occorrerebbe inserire nei contratti stessi una clausola per l'assunzione da parte dell'assegnatario delle spese per la manutenzione delle aree, clausola che risulterebbe particolarmente onerosa per gli interessati.

Sono in corso, comunque, contatti tra il comune di Roma e l'IACP per la definizione in via bonaria della questione.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: PADULA.

CAPPELLI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere:

1) se sia a conoscenza della quasi assoluta mancanza di monete metalliche in tutto il territorio del litorale romagnolo, nel momento stesso in cui sta per iniziare il flusso turistico di milioni di persone — italiane e straniere — e dei disagi che la carenza delle monete stesse procura alla miriade di operatori economici interessati al buon andamento della stagione turistica, ed a tutti i cittadini locali e forestieri;

2) infine, quali concrete misure, soprattutto di carattere pratico, intenda adottare per eliminare tale grave inconveniente, che assume un evidente aspetto psicologico ed economico.

A tal proposito, l'interrogante si permette di far presente che è inutile affermare che le monete si trovano, in qualità anche sufficiente, presso le sedi della Banca d'Italia, se poi le stesse non sono in grado di metterle in circolazione, per motivi certamente indipendenti dagli utenti.

(4-05219)

RISPOSTA. — Negli ultimi mesi la direzione della Zecca è stata costretta ad annullare numerose spedizioni di monete alle sezioni di tesoreria provinciale, in quanto, a causa delle recenti, note ed eccezionali esigenze legate alla situazione dell'ordine pubblico, il commissariato compartimentale di pubblica sicurezza di Roma-Termini non è stato in grado di garantire la scorte alle medesime.

La situazione va, per altro, normalizzandosi anche a seguito delle assicurazioni fornite in proposito dall'ufficio preposto alla polizia giudiziaria presso il Ministero dell'interno, per cui si può ragionevolmente ritenere che intralci alle spedizioni dei valori suddetti non dovrebbero più verificarsi per l'avvenire.

Fatta questa opportuna premessa, devesi, tuttavia, fare presente che, nel periodo intercorso dal 10 maggio al 12 giugno 1978 sono state somministrate alle tesorerie provinciali di Bologna e del ter-

ritorio romagnolo le seguenti quantità in lire di monete metalliche: Bologna lire 337 milioni, Forlì lire 51 milioni, Ravenna lire 158 milioni e che altre spedizioni sono previste durante il mese di luglio al fine di evitare i paventati disagi sia agli operatori locali, sia ai cittadini ed ai turisti stranieri. È stata inoltre interessata la Banca d'Italia per una più sistematica distribuzione delle monete esistenti presso le tesorerie provinciali.

Da parte degli organi responsabili dell'istituto di emissione è stato, comunque, assicurato che la distribuzione delle monete viene effettuata con la massima celerità ed oculatezza e che gli stessi organi hanno dato assicurazione circa la possibilità degli organismi economici locali di affiancarsi alle banche nel ritiro delle monete presso le sezioni di tesoreria provinciale al fine di una loro più diffusa circolazione.

È a dire, infine, che, a seguito della effettuazione di più turni di lavorazione da parte del personale della Zecca, oggi costituita in sezione nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato (legge 20 giugno 1978, n. 154), il numero delle periodiche somministrazioni e la quantità di monete relativa ad ogni somministrazione alle tesorerie provinciali cresceranno sensibilmente nel breve termine e per tale eventualità, sono in corso intese con le ferrovie dello Stato per ottenere una maggiore disponibilità di carri ferroviari da adibire al trasporto delle monete in parola.

Il Ministro: PANDOLFI.

CARLOTTO, BORTOLANI, ANDREONI, BAMBI, CAMPAGNOLI, CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO PAOLA, FERRARI SILVESTRO, PELLIZZARI, PISONI, PUCCI ERNESTO, SAVINO, SOBRERO, STELLA, TANTALO, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO, ZUECH E CAPPELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

1) ogni anno l'ispettorato per la istruzione artistica emana una ordinanza

concernente il conferimento degli incarichi di direzione negli istituti d'arte per l'anno scolastico successivo;

2) nelle ordinanze degli anni scorsi è stata prevista l'inclusione nelle graduatorie utili agli effetti dei predetti incarichi degli insegnanti appartenenti ai ruoli di materie artistiche professionali ivi compresi gli insegnanti di arte applicata di storia dell'arte e delle arti applicate in servizio negli istituti d'arte che abbiano maturato, dopo la nomina in servizio di almeno cinque anni e siano in possesso di laurea o di diploma dell'accademia di belle arti;

3) tale limitazione (servizio negli istituti d'arte) si appalesa sommamente iniqua e mortificante per i docenti che avevano già maturato il diritto di essere inclusi nella predetta graduatoria ma che, dopo l'assegnazione dei posti di ruolo in base all'articolo 17 della legge n. 477, hanno dovuto spostarsi in altri tipi di scuola quali, per esempio, gli insegnanti di storia dell'arte classe LXXXIII spostati dall'istruzione artistica a quella classica;

4) pertanto, appare indispensabile porre tempestivo rimedio a tale palese ingiustizia che non ha alcuna giustificazione plausibile — se ritenga opportuno impartire sollecite disposizioni al dipendente ispettorato per l'istruzione artistica affinché in sede dell'imminente emanazione dell'ordinanza annuale sopra citata per l'anno scolastico 1978-1979 venga eliminata la clausola restrittiva e ingiustificata sopra riportata (servizio negli istituti d'arte) sostituendola con altra indicazione che consenta anche agli insegnanti trasferiti in altro tipo di istruzione (per esempio, quella classica) di aspirare e avere diritto ad essere inclusi nella graduatoria su menzionata. (4-05111)

RISPOSTA. — A prescindere dal fatto che la suddetta ordinanza risulta emessa in data 5 maggio 1978, e cioè anteriormente alla presentazione dell'interrogazione (16 maggio 1978), si deve osservare che la limitazione, lamentata dagli interroganti, trova fondamento nella normativa che regola i concorsi a preside e

che viene applicata, in via analogica, anche per il conferimento degli incarichi di presidenza, nelle scuole d'istruzione secondaria e negli istituti d'arte.

Infatti, in applicazione dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, l'ammissione alle procedure previste, per il reclutamento del personale direttivo, è subordinata all'appartenenza dei candidati ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto.

Siffatto principio è confermato nel successivo articolo 28 del citato decreto del Presidente della Repubblica, in base al quale ai concorsi a posti di preside, dei licei artistici e degli istituti d'arte, sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli di materie artistiche, professionali, di storia dell'arte o di storia dell'arte e delle arti applicate delle accademie di belle arti, dei licei artistici e degli istituti d'arte forniti di laurea o del diploma di accademia di belle arti. Pertanto, allo stato dell'attuale normativa, intesa a garantire il possesso di una sicura e permanente esperienza nelle scuole di istruzione artistica, non appare possibile consentire deroghe a favore di quei docenti i quali, sia pure per motivi di forza maggiore, in tali scuole non prestino più servizio.

Il Sottosegretario di Stato: ARMATO.

CASTELLINA LUCIANA. — *Ai Ministri delle finanze, delle partecipazioni statali, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza del piano generale di ristrutturazione presentato dall'Associazione tabacchi italiana (ATI società per azioni) con sede in Roma, che prevede tra l'altro la riduzione dei posti di lavoro negli stabilimenti di Battipaglia, Pontecagnano (Salerno) e Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per ben 560 unità. Tale piano è stato approvato con decreto del 20 settembre 1973 e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 14 novembre 1973;

2) se siano a conoscenza del fatto che tale piano di ristrutturazione non ha raggiunto nessun obiettivo dal momento che tutte le aziende interessate hanno visto calare vertiginosamente i propri livelli di occupazione e dal momento che l'ATI ha offerto agli operai grosse cifre di denaro per ottenere il loro licenziamento volontario. Inoltre, si fa notare che i lavoratori prossimi al pensionamento sono stati licenziati con la promessa di un loro pensionamento anticipato, ma che a tutt'oggi l'INPS di Salerno ha negato che esistessero le condizioni per rendere operante tale impegno. I licenziamenti, infine, sono stati operati con criteri completamente arbitrari e soggettivi;

3) se ritengano di dover procedere ad un lavoro di inchiesta per l'accertamento di quanto esposto. (4-04923)

RISPOSTA. — La società ATI fu affidata in gestione all'EFIM nel 1973, e nello stesso anno concordò con le organizzazioni sindacali dei lavoratori un piano di ristrutturazione dei suoi tabacchifici di Battipaglia, Santa Maria Capua Vetere e Pontecagnano. Tale piano mirava ad equilibrare la gestione aziendale gravemente compromessa a seguito della stipulazione, nel 1968, di contratti di lavoro a tempo indeterminato anche nei riguardi del personale stagionale.

Il piano di ristrutturazione, approvato con decreto ministeriale del 20 settembre 1973, prevedeva investimenti per 1.210 milioni di lire per l'adeguamento tecnico degli impianti e tendeva al mantenimento, nel tempo, dell'occupazione compatibile con l'attività tipica svolta dall'azienda, attraverso il graduale prepensionamento delle unità in organico eccedenti.

A seguito degli investimenti effettuati e del massiccio ricorso alla Cassa integrazione guadagni, nell'arco del triennio 1974-1976 l'azienda ha conseguito sensibili miglioramenti. Successivamente però la situazione si è aggravata, per la ridotta possibilità di usufruire della Cassa integrazione guadagni e per il permanere del problema del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per una atti-

vità che rimane sempre stagionale. L'ATI infatti potrà ritornare ad un equilibrato andamento di gestione solamente se potrà operare nelle stesse condizioni in cui si trovano le aziende private concorrenti che, in rapporto alle caratteristiche proprie della lavorazione del tabacco, utilizzano personale stagionale per il solo tempo necessario all'attività produttiva.

Per eliminare in parte gli eccessivi costi del lavoro sostenuti, l'azienda ha cercato di ridurre l'esuberanza di personale, prevalentemente anziano e disponibile all'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, accogliendo le dimissioni degli interessati previa corresponsione di un complemento aggiuntivo di liquidazione.

Per quanto riguarda in particolare la ammissione al beneficio del prepensionamento anticipato degli aventi diritto, risulta che la grandissima parte dei lavoratori hanno ottenuto dall'INPS il pensionamento secondo le norme vigenti. La definizione delle pratiche relative ai casi in sospeso è ovviamente di competenza dell'istituto predetto.

Da parte dell'EFIM è stato assicurato che, in ogni caso, non si è trattato di licenziamenti operati con criteri arbitrari e soggettivi, in quanto l'azienda ha accettato le domande di dimissioni degli interessati all'esodo volontario senza discriminazione alcuna.

Il Ministro delle partecipazioni statali:
BISAGLIA.

CAZORA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, della difesa e della marina mercantile.* — Per sapere:

premessi che il ministro della pubblica istruzione ha presentato alle Camere in data 21 marzo 1977 il disegno di legge di riforma della scuola secondaria superiore, per altro approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 14 gennaio 1977, che prevede fra l'altro:

- a) la soppressione degli attuali istituti tecnici nautici;
- b) la costituzione di apposita commissione presieduta dal ministro della pub-

blica istruzione e formata da parlamentari, da esperti designati dallo stesso ministro della pubblica istruzione e da designati del CNR dal CNEL e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali con l'incarico di formulare entro dieci mesi dalla emanazione dei canali di ciascuna area di istruzione, degli indirizzi prevalenti al quarto anno di corso, delle discipline di insegnamento, degli orari, dei programmi e delle prove di esame delle abilitazioni professionali e delle norme per le iscrizioni agli albi professionali;

considerato che:

con la soppressione degli istituti nautici verrebbe a scomparire l'unica scuola in Italia che finora ha indirizzato i giovani verso le professioni marinare (capitani di lungo corso, capitani di macchine e costruttori navali);

la determinazione degli specifici canali di istruzione riveste per il settore marittimo notevole importanza dovendosi tenere conto della particolare pericolosità della professione marittima e le gravose responsabilità — che certo non si riscontrano in qualsiasi altra professione terrestre — gravanti sulle spalle di un ufficiale della marina mercantile, cui sono affidate, attraverso gli oceani, navi, vite e beni;

gli istituti nautici rappresentano per la marina militare la più essenziale fonte di reclutamento di allievi ufficiali di complemento ed effettivi;

gli istituti nautici hanno sempre preparato navigatori apprezzati in tutto il mondo;

tenuto conto che:

le attività marittime assumono grande rilievo in rapporto alla situazione geografica del paese e che la vocazione marinara si evidenzia nella maggior parte dei casi in maniera stabile fin dall'età scolare;

il reclutamento degli ufficiali di complemento nella marina militare è prevalentemente tratto dai diplomati degli istituti nautici (sezione capitani e sezione macchinisti) ai quali il servizio militare of-

fre una valida possibilità di rafforzare le esperienze peculiari del settore nel quale gli stessi giovani dovranno operare nella vita civile;

con l'ulteriore riduzione della ferma di leva in marina sarà necessario disporre di aspiranti ufficiali di complemento che posseggano una specifica preparazione nelle discipline nautiche per consentire utilmente il loro pronto impiego, a meno che si ritenga vantaggioso per le società di navigazione e per i singoli armatori rivolgere le loro richieste a paesi esteri per affidare le loro navi a comandanti inglesi, norvegesi, ecc.;

1) quali soluzioni ritengano possano essere messe in atto per riservare alla istruzione nautica uno dei canali comprendente le tre sezioni (sezione capitani, sezione macchina, sezione costruttori navali) nelle quali sono attualmente articolati gli istituti nautici, al fine di garantire la specifica preparazione dei giovani che intendano divenire ufficiali di coperta e ufficiali di macchina o costruttori navali e successivamente comandanti o direttori di macchina della marina mercantile od ufficiali di complemento della marina militare pur temperando detta esigenza con l'altra di consentire il passaggio degli allievi ad altro canale;

2) e se ritengano, inoltre, indispensabile, ammettere con diritto di voto gli esperti di particolari discipline dei quali la prevista apposita commissione dovrà di volta in volta essere integrata comprendendo fra essi almeno un capitano superiore di lungo corso ed un capitano superiore di macchina, nominati dal ministro della marina mercantile ed un ufficiale superiore della marina militare, nominato dal ministro della difesa in modo che gli insegnamenti nautici siano adeguatamente inseriti nei canali di istruzione allo scopo di tutelare gli interessi dei giovani che intendano intraprendere le professioni marittime, specie nelle località con tradizioni marinare, ove esistono scuole con docenti qualificati ed idonee attrezzature didattiche.

(403108)

RISPOSTA. — Le preoccupazioni espresse dall'interrogante, in ordine alla sorte che sarà riservata alle attuali strutture scolastiche del settore nautico, in sede di riforma dell'istruzione secondaria superiore, hanno costituito oggetto di particolare attenzione da parte di questa Amministrazione, ben consapevole dell'elevato grado di preparazione specifica richiesta da un canale formativo che consenta, sia pure a livello professionale, qualificazioni corrispondenti alle esigenze dell'industria cantieristica e di quella dei trasporti marittimi in generale.

Le suddette preoccupazioni sono, per altro, pienamente condivise anche dal Ministero della marina mercantile e da quello della difesa, i quali sono sostanzialmente favorevoli a che uno degli indirizzi, in cui la nuova scuola secondaria dovrà articolarsi, sia riservato all'istruzione nautica, considerata, da tali dicasteri, fonte importantissima di alimentazione dei quadri della marina mercantile e militare.

Il problema è stato, di conseguenza, portato a conoscenza della Commissione istruzione della Camera, perché fosse oggetto di attenta considerazione nel contesto della normativa da inserire nel disegno di legge n. 1275, sul nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore. La Commissione istruzione si è mostrata sensibile alla questione, aggiungendo al citato disegno di legge — già approvato in sede referente — l'articolo 5-bis — riguardante i corsi di scuola secondaria ad ordinamento speciale.

Tale articolo prevede, in particolare, che, entro i termini ed i modi stabiliti dall'emananda legge di delega, siano istituiti, con programmazione nazionale, corsi di scuola secondaria diretti, nel quadro dell'indirizzo fisico-meccanico, al conseguimento dei seguenti diplomi:

- a) aspirante al comando di navi mercantili;
- b) aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili;
- c) perito aeronautico.

Eventuali emendamenti e miglioramenti potranno essere, ovviamente, considerati allorquando il testo unificato del disegno di legge, approvato dalla Commissione, sarà sottoposto all'esame delle assemblee parlamentari.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione: FRANCA FALCUCCI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del tesoro e del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se sia vero il fatto che il CONI, che avrebbe potuto assumere non più di 70 unità per evenienze straordinarie ai sensi dell'articolo 79 del regolamento organico vigente fino alla recente riforma, abbia invece assunto quasi 150 unità distribuite fra le varie carriere. (4-01482)

RISPOSTA. — L'articolo 79 del regolamento organico del personale del CONI prevedeva nella sua formulazione originaria (secondo comma), un contingente massimo di personale straordinario di 70 unità. A seguito delle aumentate necessità dell'ente, la giunta esecutiva deliberò, nella riunione del 22 luglio 1970, di elevare il contingente massimo del personale straordinario dalle previste 70 unità a 110. La delibera fu regolarmente approvata con decreto interministeriale Turismo-Tesoro in data 6 ottobre 1970.

Successivamente con delibera della giunta esecutiva del 10 maggio 1972, fu deciso — in relazione a particolari, motivate esigenze — di elevare ulteriormente il suddetto contingente, sino ad un massimo di 118 unità. Codesta delibera fu approvata con decreto interministeriale Turismo-Tesoro in data 2 dicembre 1972.

Attualmente il contingente del personale straordinario (118 unità) non è interamente coperto, dal momento che sono inquadrati nel suddetto contingente 109 impiegati, così suddivisi: quattro carriera direttiva, 53 carriera di concetto, 44 carriera esecutiva e otto carriera ausiliaria.

Il Ministro del tesoro: PANDOLFI.

COSTAMAGNA E CAVIGLIASSO PAOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza del fatto che una stragrande maggioranza di lavoratori e pensionati, beneficiari di alloggi costruiti con i fondi dell'ex GESCAL (ora trasferiti agli istituti autonomi case popolari in applicazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e della legge 19 gennaio 1974, n. 9) furono immessi in detti alloggi a norma delle disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 60, delle norme di applicazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) se siano a conoscenza del fatto che detta stragrande maggioranza ha presentato da anni la richiesta di trasformazione del contratto di locazione in atto di proprietà immediata con garanzia ipotecaria invocando l'applicazione dell'articolo 29 della richiamata legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni e integrazioni che, fra l'altro, hanno stabilito il prezzo (degli alloggi) determinato in base al costo di costruzione degli alloggi stessi quale risulta dagli atti di contabilità finale e di collaudo approvati dagli organi competenti (articolo 15 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, e articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035);

3) se abbiano preso atto che molti IACP non hanno mai rigettato le domande, che anzi hanno rimandato le richieste trasformazioni da locazione a proprietà immediata ora per motivi tecnici, ora per motivi amministrativi, ma non per motivi dipendenti dalla volontà degli assegnatari richiedenti;

4) se le disposizioni dettate dagli articoli 27 e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, siano applicabili nei confronti an-

che degli assegnatari di alloggi di cui sopra, che determinerebbero, oltre che una palese ingiusta sperequazione fra assegnatari del medesimo lotto, del medesimo stabile, un insostenibile aggravio economico a carico di lavoratori e di pensionati beneficiari di alloggi in locazione.

Gli interroganti chiedono che il Governo intervenga per dare immediate e precise disposizioni chiarificatrici agli istituti autonomi case popolari per una corretta interpretazione degli articoli citati. (4-03735)

RISPOSTA. — Con circolare datata 16 febbraio 1978, n. 500, della direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali di questo Ministero sono state fornite precisazioni e chiarimenti agli istituti autonomi per le case popolari in ordine alla interpretazione degli articoli 27, 28 e 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

I casi segnalati dagli interroganti — salvo particolareggiato esame delle singole fattispecie da parte degli IACP territorialmente competenti — rientrano tra quelli in cui vi è stato tra le parti lo scambio delle due dichiarazioni di volontà e che pertanto il contratto in tale ipotesi dovrebbe considerarsi già concluso, salvo formalizzarlo in un atto che raccolga la volontà delle parti prima manifestata con atti singoli.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: PADULA.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — di fronte alla situazione di allarme nella valle di Susa (Torino) per il cemento che minaccia le Chiuse d'Italia, dove si svolse la battaglia tra Carlo Magno e i Longobardi, in quanto la collina mura, così denominata perché da essa si dipartivano i bastioni che giungevano fino a Chiusa San Michele, è minacciata da una cava, pietrisco, baracche e silos che hanno già fatto piazza pulita di una splendida oasi di verde,

deturpando uno dei luoghi più caratteristici della valle —:

1) i motivi del non intervento del Governo;

2) pure, se siano a conoscenza del fatto che più volte gli abitanti di Condove e Caprie hanno protestato chiedendo che lo scempio ecologico fosse sospeso e dell'ultimo progetto per ampliare gli scavi presentato dalla società Rotunno che gestisce la cava al municipio di Condove;

3) infine, se l'area delle Chiuse sia ancora sottoposta al vincolo paesaggistico-storico e quale azione il Governo abbia tentato per salvare gli ultimi resti del castello del Conte Verde. (4-05026)

RISPOSTA. — La parte a ponente dell'imbocco della valle di Susa caratterizzata dalla Sacra di San Michele, è oggetto oltre che della tutela monumentale legata alle preesistenze architettoniche del complesso monumentale (legge 1° giugno 1939, n. 1089) anche di un vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Tale vincolo copre tutto il versante verso la vallata del Monte Pirchiriano su cui sorge la detta Sacra di San Michele e comprende ampie zone dei comuni di Sant'Ambrogio e di Chiusa San Michele giungendo sino al ciglio della strada statale n. 25 Torino-Susa (decreto ministeriale 7 gennaio 1971).

La società Rotunno, che è proprietaria della cava di pietrisco nel comune di Caprie ai piedi del monte su cui sorge il castello, ha presentato a suo tempo ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro tale decreto: la questione è seguita dalla sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino e dall'Avvocatura generale dello Stato di Torino.

Si fa comunque notare che dall'1 gennaio 1978 per il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 82, la competenza in materia di tutela del paesaggio è stata delegata alle regioni.

Il castello del Conte Verde, ubicato nel versante di levante dell'imbocco della

valle di Susa, sorge nel comune di Condove ed è soggetto, oltre che alla tutela diretta, anche a un vincolo ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, che crea una zona di rispetto intorno al complesso monumentale. La sovrintendenza ha già preso contatto con il comune di Condove per verificare che siano rigorosamente osservate le norme dettate a protezione del castello del Conte Verde emanate con il vincolo sopracitato.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: ANTONIOZZI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se sia a conoscenza del rinnovato allarme a Cigliano (Vercelli), dove minaccia di crollare la chiesetta di San Bernardo di Mentone, monumento nazionale, il cui edificio per l'incuria, l'abbandono e la vetustà, risalendo l'erezione al 1500, si presenta con le sue strutture pericolanti ed il tetto in procinto di crollare con le murature portanti laterali, la volta, i pilastri del piccolo pronao lesionati in modo tale da pregiudicarne la stabilità;

per chiedere l'intervento del Governo al fine di contribuire con congruo stanziamento alle opere di riparazione più urgenti, stabilite in circa 6 milioni di lire dal comitato promotore, composto dai capi famiglia del rione di San Bernardo di Cigliano, che si è assunto il compito di coordinare il piano dei lavori. (4-05075)

RISPOSTA. — La sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino ha comunicato che agli atti non risulta alcuna pratica specifica che interessi la chiesa di San Bernardo di Mentone in Cigliano. D'altra parte la sovrintendenza non è al corrente di alcuna iniziativa relativa all'immobile, né della costituzione del comitato promotore per le riparazioni più urgenti.

Comunque questo Ministero, anche tramite sopralluogo, avrà cura di predisporre gli eventuali provvedimenti necessari

alla conservazione dell'immobile, consentiti nell'ambito della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio. Ad ogni buon fine questo dicastero assicura che sarà presa nella dovuta considerazione una eventuale domanda di contributo avanzata dall'ente proprietario per il necessario restauro della chiesa.

Il Ministro: ANTONIOZZI.

D'ALESSIO, CORALLO E TESI. — Ai Ministri della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze. — Per sapere:

1) a quali programmi si riferiscano gli stanziamenti dell'articolo 140 della legge di bilancio: 10 milioni, studi ed esperienze; 650 milioni, difesa aerea; 10 miliardi, potenziamento dei carabinieri; 67 miliardi, infrastrutture per l'esercito; 18 miliardi, *idem* per la marina militare; 74 miliardi, *idem* per l'aeronautica militare;

2) se siano fissati e, nel caso, quali siano i limiti massimi delle variazioni consentite dall'articolo 141;

3) a quali materie si riferiscano i decreti compensativi di cui alle leggi indicate nell'articolo 142;

4) se intendano trasmettere al Parlamento le procedure NATO in merito allo svolgimento delle gare internazionali per le infrastrutture multinazionali;

5) a quanto ammonti l'onere, articoli 157, 95, 54, erogato sull'esercizio 1977 relativamente alle materie disciplinate;

6) quali deleghe (e per quale ammontare) siano state concesse al comandante dei carabinieri sui capitoli di competenza del bilancio interno. (4-04277)

RISPOSTA. — L'articolo 140 della legge di bilancio prevede, oltre agli stanziamenti relativi alle leggi promozionali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, anche quelli concernenti i capitoli di spesa della rubrica 12 (Ammodernamento e rinnovamento della Difesa).

Premesso ciò, si allega — in relazione al primo dei quesiti formulati dagli interroganti — uno specchio in cui sono stati riportati i principali programmi da finanziare con i fondi dei capitoli 4001, 4002, 4003, 4011, 4031, 4051 e 5031, riguardanti spese classificate sotto la suddetta rubrica 12, con esclusione dei capitoli per le leggi promozionali.

Per quanto concerne il limite massimo delle variazioni consentite dall'articolo 141 — poiché trattasi di variazioni compensative riferite, come espressamente indicato dallo stesso articolo, agli stanziamenti dei capitoli nn. 4001, 4002, 4003, 4011, 4031 e 4051 — esso è costituito dall'ammontare degli stanziamenti iscritti sui richiamati capitoli.

I decreti compensativi di cui all'articolo 142 si riferiscono alla materia concernente lo stato giuridico del personale militare.

L'onere erogato nell'esercizio finanziario 1977 per il vitto ai militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica aventi diritto, nonché le integrazioni di vitto e i generi di conforto ai militari delle predette forze armate in speciali destinazioni di servizio è stato di miliardi 171,575.

L'onere di spesa, relativo alle razioni viveri in natura per gli allievi del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del corpo medesimo, per l'esercizio 1977, è stato di miliardi 2,085.

L'assegnazione sul capitolo 3096 (viveri ed assegni di vitto per i militari della guardia di finanza) per l'anno finanziario 1977 è stata di miliardi 4,300 di cui miliardi 3,415 spesi per tale titolo e lire 885 milioni stornate a favore di altri capitoli deficitari.

Nessuna delega è stata finora concessa al comandante generale dell'arma dei carabinieri sui capitoli di competenza del bilancio del Ministero dell'interno.

In allegato il documento NATO concernente le procedure per lo svolgimento delle gare internazionali per le infrastrutture multinazionali.

Il Ministro della difesa: RUFFINI.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1978

PROGRAMMI AI QUALI SI RIFERISCONO GLI STANZIAMENTI ISCRITTI ALL'ARTICOLO 140 DELLA LEGGE DI BILANCIO (*)

Programmi	Stanziamenti previsti (in miliardi)							
	4001 Infrastrutture per accordi internazionali	4002 Studi ed esperienze	4003 Difesa aerea	4011 Ammoderna- mento esercito	4031 Ammoderna- mento marina	4051 Ammoderna- mento aereo- nautica	5031 Ammoderna- mento cara- binieri	
1. Approvvigionamento di mezzi e materiali:								
a) sistemi d'arma	—	—	—	3,276	0,814	0,580	1,230	
b) mezzi aerei	—	—	—	—	—	—	4,320	
c) materiali per le telecomunicazioni e difesa aerea	—	—	0,650	13,573	0,966	15,710	—	
d) materiali della motorizzazione	—	—	—	21,388	—	—	4,050	
e) scorte (munizionamento, carburanti, ecc.)	—	—	—	—	0,850	0,500	—	
f) materiali per riparazioni	—	—	—	—	10,400	—	—	
g) varie	—	—	—	4,880	4,330	0,615	—	
2. Ammodernamento infrastrutture varie:								
a) nazionali	—	—	—	14,540	0,890	20,863	1,100	
b) derivanti da accordi internazionali	25,500	—	—	—	—	—	—	
3. Studi ed esperienze:								
a) fase di ricerca nei vari settori	—	10,924	—	6,050	0,249	1,000	—	
b) fase di sviluppo	—	—	—	—	—	35,300	—	
	25,500	10,924	0,650	63,707	18,499	74,568	10,700	

(*) Con esclusione dei capitoli 4012, 4032 e 4052 relativi alle leggi promozionali i cui programmi sono stati già presentati in Parlamento.

NATO NON CLASSIFICATO

ORIGINALE: INGLESE

30 SETTEMBRE 1974

DOCUMENTO

AC/4-D/2261 (FINALE)

COMITATO INFRASTRUTTURE

PROCEDURE PER LE GARE INTERNAZIONALI PER LAVORI
DI INFRASTRUTTURE FINANZIATI CON FONDI COMUNI
NATO

PAGINA BIANCA

I N D I C E

1. — *Introduzione*
2. — *Terminologia*
3. — *Sicurezza*
4. — *Principio di non discriminazione*
5. — *Eleggibilità*
 - (I) Libertà di ammettere tutte le ditte eleggibili.
 - (II) *a*) Obbligo di consentire il concorso a ditte la cui eleggibilità sia stata definita.
 - b*) Dichiarazione di eleggibilità.
 - c*) Contratti non classificati.
 - d*) Contratti classificati.
 - (III) Tipo di dichiarazione (individuale o collettiva).
 - (IV) Ditte non riportate in una dichiarazione.
 - (V) Carattere confidenziale delle dichiarazioni.
 - (VI) Tipo di dichiarazione collettiva.
 - (VII) Presentazione delle dichiarazioni ai governi interessati.
6. — *Procedure che regolano i casi in cui sia in discussione la eleggibilità*
 - (I) *a*) Se trattasi di contratti non classificati.
 - b*) Se trattasi di contratti classificati.
 - c*) Importanza di *a*) e *b*) per una proroga nei limiti di tempo.
 - (II) *a*) Controlli aggiuntivi tecnico-finanziari da parte del paese ospitante.
 - b*) Restituzione del questionario.
 - (III) *a*) Notifica sulla eliminazione di una ditta.
 - b*) Limite di tempo.

7. — *Notifica ufficiale di una richiesta di offerte*
 - (I) Notifica circa l'intendimento di fare una richiesta di offerte - modulo usato.
 - (II) Validità della notifica ufficiale di una richiesta di offerte.
 - (III) Procedura accelerata.
8. — *Tempo concesso per la presentazione delle offerte*
 - (I) Limite di tempo.
 - (II) Proroghe richieste per traduzioni.
 - (III) Riunioni dei concorrenti.
 - (IV) (V) (VI) Richieste di estensione dei limiti di tempo.
9. — *Revisione di specifiche tecniche nelle offerte*
10. — *Riduzione del numero delle ditte concorrenti*
11. — *Depositi per i capitolati d'onere*
12. — *Aggiudicazione dei contratti*
 - (I) Aggiudicazione di contratto al minore offerente.
 - (II) Eliminazione dell'offerta più bassa perché non rispondente.
 - (III) Procedura in due fasi.
 - (IV) Diritto di appello.
 - (V) Approvazione di deroghe ai principi suddetti.
13. — *Risultati delle richieste per presentazione di offerta*
14. — *Procedure nel caso di nuove richieste di offerta*
15. — *Notifica a mezzo posta aerea*

ANNESSO I

Procedure per la definizione di contestazioni che dovessero sorgere da gare internazionali

Introduzione.

- A — Portata della procedura e regolamentazione dei tempi.
- B — Sospensione nell'aggiudicazione dei contratti e notifica di disaccordo.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1978

- C* — Incaricati di indagini in caso di divergenza fra un paese ospitante (eccettuati i comandi NATO principali o enti NATO) e un paese di origine.
- D* — Arbitrato nel caso di divergenza fra un paese ospitante (tranne il comando NATO principale od un ente NATO) ed il paese di origine.
- E* — Arbitrato nel caso di divergenza fra un comando principale NATO o ente NATO che agiscono in qualità di paese ospitante ed un paese di origine.
- F* — Sottomissione al consiglio-comitato di pianificazione Difesa.

ANNESSE II

Cambi ufficiali commerciali di compravendita

PROCEDURE PER GARE INTERNAZIONALI DI LAVORI
DI INFRASTRUTTURE FINANZIATI IN COMUNE

1. — *Introduzione.*

I principi basilari nello stabilire le presenti procedure sono i seguenti:

a) accelerare, per quanto possibile, l'attuazione dei lavori di infrastrutture NATO affinché i lavori stessi risultino tempestivi per esigenze operative della NATO e per evitare aumenti di costo non necessari dovuti all'inflazione;

b) evitare una discriminazione nei riguardi di ditte che abbiano interesse a partecipare ai lavori di infrastrutture della NATO.

Richiamandosi a questi principi, le procedure fissano diritti e doveri dei paesi ospitanti, delle ditte, dei paesi di origine e del comitato pagamenti e progresso delle infrastrutture fino al momento della firma del contratto o della diramazione di una lettera di intento a perfezionare un contratto. L'annesso I a detto documento chiarisce i provvedimenti da adottare in caso di contestazione.

In aggiunta alle norme ed alle procedure fissate in questo documento, bisogna tener conto delle seguenti condizioni:

(I) si invitano i paesi ospitanti a rivolgersi per consiglio allo Stato maggiore internazionale e/o al comando principale NATO responsabile nella preparazione del capitolato d'oneri. Più precisione si usa nella preparazione del capitolato d'oneri meno probabilità esiste che possa sorgere una contestazione;

(II) allo scopo di evitare contestazioni, i paesi ospitanti sono invitati a consultare lo Stato maggiore internazionale ed il comando principale NATO unitamente al concorrente interessato se esiste dubbio sul fatto che l'offerta possa soddisfare i requisiti richiesti;

(III) nei casi in cui è opportuno, bisogna invitare le ditte offerenti a presentare delle proposte tecniche alternative.

2. — *Terminologia.*

Per gli scopi di questo documento, i termini impiegati avranno il seguente significato:

PAESE PARTECIPANTE: un paese NATO che si è impegnato a compartecipare nel costo di un particolare progetto di infrastrutture;

PAESE OSPITANTE: un paese partecipante della NATO, un comando principale NATO oppure un ente NATO (1) che cura l'esecuzione di un progetto di infrastrutture;

DITTA NAZIONALE: una ditta ubicata nel paese ospitante;

DITTA ESTERA: una ditta ubicata in uno dei paesi partecipanti tranne quello ospitante;

PAESE DI ORIGINE: madre patria di una ditta estera contraente principale o *sub* contraente;

INFORMAZIONI CLASSIFICATE: informazioni che richiedono una protezione per la loro sicurezza;

CONTRATTO CLASSIFICATO: un contratto comprendente informazioni classificate;

CAPITOLATO D'ONERI: documenti di gara comprendenti requisiti e condizioni di natura tecnica, amministrativa e contrattuale;

COMITATO: comitato pagamenti e progresso delle infrastrutture.

3. — Sicurezza.

Le norme e le procedure per la sicurezza in connessione con i lavori di infrastrutture classificate NATO sono stabilite nel documento AC/35-D/259 e relative varianti. Si richiama anche l'attenzione degli interessati alle clausole del documento C-M(55)15 (finale) il quale fissa le norme generali per la protezione di informazioni classificate NATO. La classifica dei documenti di gara dovrebbe essere mantenuta al livello più basso compatibile con i requisiti dei documenti stessi.

4. — Principio di non discriminazione.

In tutti i casi nei quali venga prescritto il ricorso ad una gara internazionale di appalto, i paesi ospitanti devono assicurarsi che le idonee ditte estere abbiano la stessa opportunità di presentare le proprie offerte come le ditte nazionali e che le offerte presentate da idonei concorrenti esteri non vengano trattate in maniera meno favorevole che quelle dei concorrenti nazionali.

(1) Per esempio, la NICSMA quando si comporta da paese ospitante per conto del NICSO giusta il paragrafo 9 del documento C-M(71)19 e paragrafo 3 (a), sezione F, Annesso A del documento AC/270-D/66.

5. — *Eleggibilità.*

(I) Coi vincoli consentiti dai limiti di sicurezza, un paese ospitante è libero di ammettere alla presentazione di offerta qualsiasi ditta nazionale idonea o ditta di altro paese partecipante. Le norme della presentazione di offerte per i concorrenti dovrebbero precisare che le ditte di paesi non partecipanti sono escluse dalla facoltà di agire come contraente o *sub* contraente nella fornitura di apparecchiature principali (2), tranne i casi in cui il paese ospitante abbia autorizzato diversamente.

(II) a) comunque il paese ospitante deve consentire la partecipazione a gara di qualsiasi ditta estera della quale sia stata stabilita l'idoneità;

b) tenuto conto delle clausole riportate nel successivo paragrafo 6, la eleggibilità di una ditta viene stabilita a mezzo di una dichiarazione di eleggibilità comunicata ad una autorità competente del paese ospitante da parte del governo del paese di origine di una ditta, oppure dal suo ministro della difesa o da qualsiasi altra autorità delegata allo scopo;

c) nei casi in cui il contratto non imponga la trasmissione di informazioni classificate alle ditte oppure che le ditte stesse non debbano avere accesso a zone riservate di installazioni militari, l'autorità che rilascia il benestare deve dichiarare che se essa stessa fosse responsabile dell'aggiudicazione di un contratto per un lavoro di questa natura, essa stessa avrebbe ammessa la ditta come concorrente. Questa dichiarazione significa che la ditta o ditte menzionate rispondono in pieno alle condizioni richieste in campo tecnico, finanziario e di capacità professionale, e sono, pertanto, in condizione di intraprendere l'esecuzione di un progetto della portata prevista nella richiesta di offerta. I paesi di origine dovrebbero evitare l'inclusione di nominativi di ditte che con ogni probabilità non parteciperebbero a gara nel tipo di lavoro richiesto;

d) nei casi in cui il contratto imponga invece la trasmissione di informazioni classificate alle ditte oppure che le ditte stesse debbano avere accesso a zone riservate di installazioni militari, è richiesta la medesima dichiarazione sopra descritta, ma la dichiarazione di cui trattasi deve riportare in aggiunta il grado di sicurezza della ditta interessata.

(III) I paesi di origine delle ditte hanno la facoltà di fare queste dichiarazioni per singole ditte o collettivamente. Una ditta riportata in una dichiarazione collettiva deve essere considerata dal paese ospitante come priva del benestare di sicurezza, a meno che la dichiarazione collettiva faccia menzione specifica che la ditta è munita di benestare, con l'indicazione della classifica NATO fino alla quale il benestare è valido.

(2) Per apparecchiature principali si intendono sotto-sistemi oppure insieme.

(IV) Il fatto che una ditta non sia compresa in una dichiarazione collettiva non implica che la stessa non debba essere oggetto di una dichiarazione individuale. Nessuna ditta deve essere immediatamente eliminata per il solo fatto che la stessa non è oggetto di una dichiarazione collettiva o individuale. I casi di dubbio riguardanti la eleggibilità verranno risolti in conformità al successivo paragrafo 6.

(V) Il testo di una dichiarazione collettiva o singola deve essere trattato come materia confidenziale e comunicato solo a funzionari autorizzati alla trattazione.

(VI) Nelle dichiarazioni collettive, le ditte devono essere riportate in ordine alfabetico; bisogna inoltre indicare il loro campo di specializzazione. Alle dichiarazioni collettive deve essere attribuito un numero di serie progressivo. Se si rivelassero necessarie delle modifiche anche le varianti devono avere un numero di serie.

(VII) Le dichiarazioni collettive o singole di eleggibilità possono essere fornite al paese ospitante o attraverso rappresentanti diplomatici del paese di origine presso la capitale del paese ospitante oppure tramite la delegazione NATO del paese di origine.

6. — *Procedure che regolano i casi in cui sia in discussione la eleggibilità.*

(I) *a)* Nei casi in cui trattasi di contratti non classificati, se una ditta estera che non sia stata oggetto di una dichiarazione di cui al precedente *sub* paragrafo 5 (II) *c)* richieda, prima della data specificata nel successivo paragrafo 7 (I) *b)*, di essere invitata a partecipare ad una richiesta di offerte ufficialmente notificata da parte del paese ospitante in conformità del successivo paragrafo 7 il paese ospitante deve inviare una richiesta di una tale dichiarazione tramite il rappresentante diplomatico del paese di origine nella capitale del paese ospitante, oppure alla delegazione NATO del paese di origine.

Se, due settimane dopo la data specificata nel successivo paragrafo 7 (I) *b)*, una ditta non sia stata oggetto di una dichiarazione come quella descritta nel precedente *sub* paragrafo 5) (II) *c)*, il paese ospitante ha il diritto di rifiutarsi a trasmettere alla ditta di cui trattasi il capitolato d'onori anche se successivamente la dichiarazione di cui trattasi sarebbe stata rilasciata;

b) nel caso di contratti NATO classificati, se una ditta estera che non sia stata oggetto di una dichiarazione o di una precisazione aggiuntiva come specificato nel precedente paragrafo 5 (II) *d)*, richiede, entro i termini fissati nel successivo paragrafo 7 (I) *b)* di essere invitata a partecipare ad una gara per un contratto NATO classificato, oggetto di notifica ufficiale di un paese ospitante giusta al paragrafo 7; il paese ospitante deve inviare una richiesta per tale dichiarazione tramite il rappresentante diplomatico del paese di ori-

gine presso la capitale del paese ospitante oppure alla delegazione NATO del paese di origine.

In tale caso, il capitolato d'oneri non deve essere messo a disposizione di qualsiasi ditta prima che non siano passate quattro settimane dalla data della richiesta, a meno che il problema della sicurezza non sia stato definito per tutte le ditte (a mezzo concessione di lettera di benestare o con un rifiuto del benestare stesso), prima che siano scadute le quattro settimane di cui trattasi, in tal caso il capitolato d'oneri può essere messo a disposizione subito, ma non prima della data indicata dalla nazione ospitante in conformità al successivo paragrafo 7. (I) b);

c) eccettuati i casi trattati nel secondo comma del *sub* para 6 (I) a) e 6 (I) b) precedenti, le clausole relative non obbligano i paesi ospitanti a porre la data specificata in *sub* paragrafo 7 (I) b) successivo e non impongono altre deviazioni dalle norme fissate nel precedente documento.

(II) a) Il paese ospitante ha la facoltà di procedere a qualsiasi verifica tecnica e finanziaria di una ditta; ha inoltre il diritto pertanto, di richiedere ad una ditta di rispondere a qualsiasi questionario purché venga rispettato il principio enunciato nel precedente paragrafo 4;

b) se viene richiesto un questionario, i paesi ospitanti devono concedere alle ditte almeno due settimane per la restituzione dei modelli, a partire dalla data di ricezione degli stessi, chi dirama i questionari deve anche precisare la data entro cui gli stessi debbono essere restituiti.

(III) a) Qualora un paese ospitante intenda eliminare una ditta in conformità della procedura fissata nei precedenti *sub* para (I) a), (I) b) e (II), il paese deve darne comunicazione alla ditta di cui trattasi ed al suo paese di origine tramite il rappresentante diplomatico del paese di origine presso la capitale del paese ospitante oppure alla delegazione NATO del paese di origine;

b) nel caso in cui la eliminazione derivi dal controllo previsto al precedente paragrafo (II), il capitolato d'oneri non deve essere distribuito a qualsiasi ditta prima di due settimane successive alla notifica precisata nel *sub* para (III) a) precedente, a meno che la questione sia stata definita anteriormente alla scadenza di tale periodo. In questo caso il capitolato d'oneri può essere consegnato immediatamente.

7. — Notifica ufficiale di una richiesta di offerte.

(I) Appena possibile, anche prima dell'inoltro della richiesta di autorizzazione di impegnare fondi, il paese ospitante deve informare le ambasciate e le delegazioni NATO dei paesi partecipanti e deve dare comunicazione al segretario internazionale del proprio inten-

dimento di fare una richiesta di offerte. Nel contempo il paese ospitante deve comunicare a tutti gli interessati una descrizione generica del tipo di lavoro e forniture richieste precisando un numero di protocollo che verrà impiegato per identificare il progetto in tutti i documenti successivi. Almeno quattro settimane prima (se trattasi di lavori e forniture classificate cinque settimane) della data di scadenza entro la quale le ditte devono far conoscere il loro intendimento ad essere invitate a presentare offerta, il paese ospitante deve dare notifica ai paesi partecipanti, fornendo loro le seguenti notizie:

a) una descrizione sommaria ed una stima di massima di costo dei lavori e forniture, una indicazione del numero di riferimento NATO della richiesta a impegnare fondi (se noto), con una specifica della maniera in cui tali opere potrebbero essere suddivise in contratti e lotti diversi e, se possibile, la data entro cui i lavori devono avere termine. Se non si cita tale data nella descrizione sommaria dei lavori, la data stessa deve essere specificata più tardi quando viene diramato il capitolato d'oneri;

b) la data di scadenza entro la quale le ditte devono aver formalmente espresso il loro intento ad essere invitate a partecipare;

c) la data entro la quale il paese ospitante intende diramare il capitolato d'oneri;

d) la scadenza della presentazione delle offerte;

e) il tipo di informazioni classificate, se ve ne sono, che deve essere trasmesso alle ditte per consentire loro di partecipare alla gara, e la classifica di sicurezza relativa;

f) l'indirizzo del reparto, sezione, enti interessati e responsabili per la trattazione delle offerte.

(II) Giusta questa procedura, la notifica ufficiale di una richiesta per presentazione di offerte entrerà in vigore solo quando la stessa viene ricevuta per iscritto da parte dei rappresentanti degli altri paesi partecipanti presso la capitale del paese ospitante.

(III) Se, a seguito di richiesta da parte del paese ospitante per la esenzione da gara internazionale, per un progetto urgente, il comitato dispone che venga adottata una procedura internazionale accelerata, le delegazioni devono informare il paese ospite interessato tramite le sue delegazioni entro tre settimane dalle decisioni del comitato, circa le ditte interessate a partecipare al progetto unitamente ad una dichiarazione di eleggibilità ove richiesta. La gara internazionale dovrà quindi comprendere almeno quelle ditte eleggibili che hanno espresso un loro interesse a partecipare nei limiti di tempo di cui sopra.

Proroghe ai limiti di tempo (paragrafi 6 (I) a) e b) e 6 (III) b)) non devono essere concessi. Da questo momento in poi vigeranno le regole normali.

(IV) In rispetto ai sottoparagrafi precedenti, se, trascorsi dodici mesi successivi alla data finale entro la quale le ditte dovevano far conoscere il proprio intento a partecipare con una offerta, se il paese ospitante non ha ancora diramato i propri inviti la lista di eleggibilità dei possibili concorrenti deve essere riaperta per un periodo non inferiore a tre settimane per l'aggiunta di altri offerenti eleggibili.

8. — *Tempo concesso per la presentazione delle offerte.*

(I) Il termine per la presentazione delle offerte deve di norma essere non inferiore ad otto settimane per grossi lotti o progetti complicati, e non meno di tre settimane per altri lavori o forniture minori. Il tempo si calcola dalla data in cui il capitolato d'oneri è stato distribuito. Se trattasi di capitolato d'oneri classificato, la scadenza deve essere elevata rispettivamente a nove settimane e quattro settimane.

(II) Comunque, se necessita un ulteriore tempo perché le ditte partecipanti possano provvedere ad una traduzione dei capitolati d'oneri, il periodo suddetto deve essere esteso a non meno di nove settimane e quattro settimane rispettivamente, se trattasi di capitolato d'oneri classificato, su richiesta del paese ospitante, la proroga viene concessa rispettivamente per non meno di dieci o cinque settimane.

(III) È opportuno indire una riunione di ditte concorrenti per chiarire le specifiche esigenze in tutti i casi nei quali il paese ospitante lo ritenga necessario o utile. Questa riunione dovrebbe essere tenuta al più presto possibile dopo la data di diramazione dei capitolati d'oneri consentendo nel contempo alle ditte un periodo sufficiente per lo studio delle specifiche. Se un concorrente chiede solo dei chiarimenti la nazione ospitante deve scegliere fra l'inviare i propri chiarimenti a tutti i possibili concorrenti a mezzo posta oppure indire una riunione dei concorrenti.

Qualsiasi eventuale chiarimento o variante al capitolato d'oneri, deve essere ricevuto da parte dei possibili concorrenti non meno di quattro settimane prima della scadenza di presentazione dell'offerta. Non è possibile concedere tale periodo di quattro settimane, il paese ospitante deve prorogare la data di scadenza della gara.

(IV) Le richieste di proroga di limite di tempo indicati nei *sub* paragrafo (I) e (II) precedenti possono essere inoltrate al paese ospitante solo da parte di un ente statale o delegazione NATO del paese di origine di una ditta invitata a presentare offerta. Le richieste per tre settimane addizionali o meno debbono essere concesse automaticamente.

(V) Le richieste di proroga dei limiti di tempo debbono pervenire ai destinatari menzionati nel precedente paragrafo 7 (I) *f*) non più tardi di 14 giorni anteriori alla scadenza della gara.

(VI) Nei casi in cui vengono concesse proroghe, la nazione ospitante deve informare subito le delegazioni NATO dei paesi di origine e le ditte interessate.

9. — *Revisione di specifiche tecniche nelle offerte.*

(I) Le specifiche tecniche debbono essere redatte in maniera chiara ed esauriente per descrivere le prestazioni desiderate e le altre caratteristiche di un sistema o di un progetto da approvvisionare.

(II) Qualsiasi delegazione può richiedere che il segretariato internazionale e/o il comando principale NATO esamini le specifiche tecniche di un capitolato d'onere che non si riferisca solo a dei lavori di ingegneria civile. Tali richieste debbono comunque essere inoltrate prima della data iniziale del termine di presentazione delle offerte, il paese ospitante ed il comitato debbono avere comunicazione in merito al fatto che è in corso un esame delle specifiche tecniche. I risultati di qualsiasi studio di specifiche deve essere segnalato al comitato per i provvedimenti del caso.

10. — *Riduzione del numero delle ditte concorrenti.*

Se un paese ospitante desidera ridurre il numero dei concorrenti poiché ritiene il numero di richieste di partecipazione troppo elevato, il paese stesso deve proporre un metodo per ottenere la riduzione di cui trattasi al comitato, e cioè non appena possibile dopo la data in cui le ditte hanno formalmente espresso il loro intento ad essere invitate a presentare l'offerta. Inoltrando questi suggerimenti il paese interessato deve chiedere le direttive del comitato. Riducendo il numero delle ditte concorrenti il paese ospitante non dovrà in alcun caso violare il principio di non discriminazione.

11. — *Depositi per i capitolati d'onere.*

Il paese ospitante, se lo desidera, potrà richiedere che i possibili concorrenti effettuino un deposito cauzionale all'atto della consegna del capitolato d'onere. L'ammontare di tale deposito verrà deciso dal paese ospitante caso per caso con un massimo di 0,1 per cento del costo stimato dei lavori e materiali. I concorrenti ai lavori di cui trattasi riceveranno la restituzione della somma depositata entro due settimane dopo la scadenza della gara. Le ditte che non intendono presentare offerta debbono restituire il capitolato d'onere entro due mesi dalla data di scadenza della gara per ottenere la restituzione del deposito.

12. — *Aggiudicazione dei contratti.*

(I) Il paese ospitante dovrà di norma aggiudicare i contratti al minore offerente accettabile (3). Qualora il paese ospitante intendesse aggiudicare il contratto ad un'altra ditta che non sia il migliore offerente, anche se l'offerta di quest'ultimo risulta conforme al capitolato d'oneri, detto paese deve richiedere l'approvazione da parte del comitato (inoltrando una giustificazione appropriata) prima di procedere all'aggiudicazione.

(II) Nel caso di progetti non compresi tra quelli descritti nel successivo *sub* para (III) vige la norma:

a) se un paese ospitante ritiene che l'offerta più bassa non è conforme al capitolato d'oneri e se lo stesso paese intende eliminare tale offerta dovrà darne notifica alla ditta di cui trattasi al più presto possibile specificandone chiaramente le ragioni della eliminazione. Nel contempo la nazione ospitante comunicherà in termini analoghi al rappresentante diplomatico del paese di origine della ditta interessata presso la capitale del paese ospitante (o nel caso di un comando principale NATO o di un ente NATO, nella capitale del paese presso cui il comando principale o ente NATO sono ubicati) dandone conoscenza anche al segretariato internazionale. Verrà consentito un periodo di tre settimane dalla data di spedizione delle notifiche di cui trattasi per la ricezione di un appello da parte del governo del paese di origine contro la eliminazione dell'offerta;

b) dopo aver completata la procedura di cui al precedente *sub* para a), e dopo la definizione di qualsiasi contestazione sia mediante negoziati ufficiosi sia con procedura di arbitrato giusta l'annesso al presente documento, il paese ospitante dovrà aggiudicare il contratto all'offerente più basso accettabile notificando in tal senso i concorrenti non aggiudicatari appena possibile.

(III) Quando si tratti di progetti complicati per i quali la nazione ospitante richiede ai concorrenti di trasmettere proposte tecniche basate su specifiche di prestazione, e nei casi in cui il comitato lo preveda specificatamente, il paese ospitante dovrà disporre affinché le offerte vengano trasmesse in buste separate, una contenente i dettagli dell'apparecchiatura offerta e l'altra contenente i prezzi.

Prima di aprire le offerte di prezzo, il paese ospitante dovrà stabilire se l'apparecchiatura offerta è o non è conforme al capitolato d'oneri:

a) quando il paese ospitante ritiene che tutte le offerte sono conformi al capitolato d'oneri, il paese stesso dovrà aprire le offerte

(3) Le quotazioni di prezzo dovranno essere normalmente espresse nella valuta del paese ospitante. Comunque, quando il paese ospitante non specifica la valuta desiderata, le ditte possono compilare le proprie offerte nella loro valuta nazionale. Nel valutare tali offerte il tasso di cambio da applicarsi sarà quello in vigore alla data di apertura delle offerte. Il tasso di cambio verrà basato sulla media del tasso di cambio per compravendite ufficiali alla chiusura del giorno feriale precedente da parte della fonte di informazione specificata (vedi Annesso II) nel paese dove le offerte vengono aperte.

di prezzo ed aggiudicare il contratto al migliore offerente dandone notifica al più presto possibile alle ditte non aggiudicatarie;

b) se, comunque, il paese ospitante ritiene una o più offerte non conformi al capitolato d'oneri, anche dopo la ricezione dei chiarimenti dalla ditta (se possibile), e pertanto voglia proporre di eliminare detta offerta, dovrà ricorrere alla procedura descritta *sub* paragrafo (II) a) prima dell'apertura delle buste contenenti i prezzi. Solo dopo il completamento di tale procedura il paese ospitante potrà procedere giusta il precedente *sub* paragrafo (II) b).

(IV) Il diritto di appello contro la notifica di una eliminazione di offerta esclude espressamente il diritto di correggere, alterare, variare o cancellare qualsiasi parte dell'offerta di cui trattasi. Qualunque appello deve essere limitato a spiegare perché la ditta ritenga in errore il paese ospitante e la sua valutazione dell'offerta.

(V) Se il paese ospitante, per una ragione qualsiasi, desidera deviare dai suddetti principi, deve prima ottenerne l'approvazione da parte del comitato.

13. — Risultati delle richieste per presentazione di offerte.

Entro un mese dall'aggiudicazione di un contratto, i risultati della presentazione di offerte dovranno essere inoltrati al segretario internazionale per le comunicazioni alle delegazioni. Tale comunicazione deve indicare almeno nome, nazionalità, somma quotata dell'offerente vincitore, oltre a nome, nazionalità e quotazione offerta dal secondo e terzo offerente con offerte valide. Nel caso se ne abbia conoscenza, bisogna comunicare i dati medesimi ai principali *sub* contraenti della ditta aggiudicataria.

14. — Procedura nel caso di nuove richieste di offerte.

Quando il paese ospitante decida di non aggiudicare un contratto sulla base delle offerte ricevute, se si rendono necessarie nuove offerte, il paese stesso dovrà informare prontamente il comitato della situazione specificando le proprie ragioni per la decisione. A seguito di ciò il comitato potrà fare qualsiasi proposta ritenga utile.

Nel caso in cui tale decisione sia derivata dal fatto della non validità di tutte le offerte, la ragione per cui ciascuna offerta è stata giudicata non valida dovrà essere comunicata ad ogni concorrente interessato, inviandone copia alla delegazione NATO del suo paese di origine.

Da questo momento in poi verrà applicata la completa procedura normale. Comunque, in tali circostanze, il comitato potrebbe consentire delle semplificazioni delle procedure che dovessero apparire giustificate da particolari circostanze del caso.

Se il paese ospitante desidera proporre una procedura speciale nella nuova richiesta di offerta, il paese stesso dovrà inoltrare al comitato le condizioni suggerite in base alle quali dovrebbe svolgersi il nuovo esperimento di gara. Se nessuna obiezione viene avanzata entro sette giorni dopo che il comitato ha preso atto della proposta avanzata, il paese ospitante potrà procedere in conformità con quanto dallo stesso suggerito (vedi anche paragrafo 10).

15. — *Notifica a mezzo posta aerea.*

Tutte le notifiche da farsi in ottemperanza alle presenti procedure dovranno essere inoltrate a mezzo di posta aerea tranne i casi in cui la vicinanza dei destinatari rende non necessaria la posta aerea per garantire tolleranze di tempo fra loro paragonabili. Una volta trasmessa per posta, la data e l'ora del timbro postale sarà il fattore principale tranne che altrimenti specificato dal paese ospitante.

ANNESSO I AL DOCUMENTO

AC/4-D/2261 (FINALE)

PROCEDURE PER LA DEFINIZIONE DI CONTESTAZIONI
CHE DOVESSERO SORGERE DA GARE INTERNAZIONALI

INTRODUZIONE.

Molti casi che riguardano divergenze di interesse fra i paesi partecipanti, divergenze che si riferiscono all'applicazione delle norme di gare internazionali vengono definiti o mediante consultazioni ufficiali oppure mediante discussione in sede di riunione. Rimangono comunque, dei casi eccezionali in cui un accordo non può essere raggiunto con i mezzi suddetti in maniera abbastanza rapida per evitare di procrastinare inopportunamente l'attuazione dei lavori di infrastrutture cui si riferisce la divergenza.

Per risolvere tali casi è stata elaborata una procedura, che nel rispetto dei limiti di tempo, consenta al paese di origine un mezzo per assicurarsi che il paese ospitante non possa usare discriminazione contro le proprie ditte. Solamente le divergenze basate su supposte deviazioni dalle norme di cui al paragrafo A. 2 successivo e fatte presente da parte di un paese partecipante a conoscenza del contenuto di un'offerta potranno ricevere considerazioni da parte della NATO. Pertanto, le controversie dovrebbero essere normalmente limitate a paesi di origine da un lato e paesi ospitanti dall'altro.

A — Portata della procedura e regolamentazione dei tempi.

1. La procedura di seguito stabilita, si riferisce a divergenze in merito alla corretta applicazione dei principi e delle procedure per gare internazionali approvate dalla NATO; le divergenze stesse possono insorgere prima della firma di un contratto per lavori di infrastrutture NATO e prima che un paese ospitante si sia formalmente impegnato per iscritto ad aggiudicare un contratto ad una ditta particolare. La procedura stessa si applica a divergenze fra uno o più paesi partecipanti ed il paese ospitante.

2. Le divergenze si limitano a:

a) la non osservanza delle norme procedurali contenute in questo documento, se si può dimostrare che detta non osservanza ha dato luogo a discriminazione contro una o più ditte;

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1978

- b) ammissione o esclusione di una ditta a presentare offerta;
- c) diramazione di inviti a gara fatta in maniera tale che alcune ditte eleggibili non siano in grado di presentare offerta se lo vogliono;
- d) il testo di un capitolato d'oneri sia redatto in maniera tale da limitare inopportunamente la competizione;
- e) la determinazione dell'offerta accettabile più bassa conforme al capitolato d'oneri;
- f) conformità o non conformità delle offerte ricevute con il capitolato d'oneri;
- g) la non osservanza da parte del paese ospitante di limiti di tempo previsti nei paragrafi 6, 7 e 8 delle procedure per gare internazionali, se tale non osservanza provoca discriminazione nei riguardi di un concorrente (o possibile concorrente).

3. A seconda della natura del reclamo, i limiti di tempo della procedura di cui al successivo paragrafo 4, sono i seguenti:

- a) reclami riferentisi al paragrafo 2, *sub* para a), b), c) e d) precedenti, dovrebbero essere presentati al paese ospitante o notificati al comitato prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata dal paese ospitante ai sensi del para 8 (I) delle procedure per gare internazionali;
- b) reclami riferentisi al para 2 *sub* para e) e f) dovrebbero essere presentati prima del limite di tempo di tre settimane previsto dal para 12 (II) a) delle procedure per gare internazionali;
- c) reclami riferentisi al para 2 *sub* para g) precedente, dovrebbero essere presentati entro due settimane dalla data di scadenza che il paese ospitante non ha rispettato.

B — Sospensione nella aggiudicazione dei contratti e notifica di disaccordo.

4. Nel caso in cui una delegazione dovesse addurre l'esistenza di una non corretta applicazione dei principi e delle procedure concordati per gare internazionali entro i limiti specificati al precedente paragrafo 2, la delegazione stessa dovrà presentare, nei limiti di tempo precisati nel precedente paragrafo 3, una richiesta formale al paese ospitante di sospendere l'aggiudicazione di un contratto di infrastrutture e di astenersi da qualsiasi azione che possa pregiudicare i diritti delle parti in questione. Nel medesimo tempo la delegazione che fa tale richiesta deve dare notifica al comitato circa il proprio operato.

5. Il paese ospitante dovrà immediatamente attenersi alla richiesta presentata dalla delegazione che avanza il reclamo. Verrà concesso un periodo di tre settimane successive alla data di notifica al comitato per le discussioni tra il paese ospitante e le altre parti in merito al disaccordo allo scopo di poter raggiungere una definizione amichevole.

6. Nel corso della riunione del comitato successivo alla scadenza del periodo di tre settimane citato nel precedente paragrafo 5, le parti interessate dovranno riferire al comitato verbalmente o per iscritto in merito all'evolversi delle loro discussioni. Se in occasione di questa riunione il comitato ritiene che una estensione del periodo di colloqui, non sia giustificata a causa di una mancanza di progresso nelle discussioni, oppure, se contendenti non richiedono un'estensione anche se non hanno raggiunto un accordo, verrà tratta la conclusione che esiste una divergenza formale ed il comitato aprirà la discussione sui punti in contrasto.

C — Incaricati di indagini in caso di divergenza fra un paese ospitante (eccettuati i comandi NATO principali e enti NATO) ed un paese di origine.

7. Se sussistono divergenze che non possono essere risolte entro due riunioni consecutive del comitato, questa autorità dovrà invitare, a turno, non più di due paesi partecipanti non interessati nella disputa di cui trattasi a designare un proprio incaricato per l'indagine per esaminare i fatti da giudicare. Le prove debbono consistere in un documento presentato da ciascun paese interessato nella divergenza, con spiegazione dettagliata di ciascuna posizione particolare con a corredo prova documentaria eventualmente ritenuta essenziale per la comprensione del problema da parte del comitato.

8. Gli incaricati dell'indagine dovranno esaminare le prove, e, entro quattordici giorni dalla loro designazione presentare un proprio rapporto scritto obiettivo al comitato in seno al quale verrà discusso nella successiva riunione.

Il periodo di 14 giorni può essere prorogato fino a 21 giorni dal comitato.

9. Il rapporto non dovrà comprendere né raccomandazioni né soluzioni proposte. Il rapporto stesso, se possibile, dovrà essere redatto in maniera reciprocamente accettabile da parte delle delegazioni interessate.

D — Arbitrato nel caso di divergenza fra un paese ospitante (tranne il comando NATO principale od un ente NATO) ed il paese di origine.

10. Se, dopo tre consecutive discussioni sul rapporto dell'incaricato all'indagine in seno al comitato non sia stato raggiunto un accordo, lo stesso comitato dovrà valutare l'opportunità di una soluzione della divergenza a mezzo di arbitrato. Se questo provvedimento viene accettato dalle parti interessate cioè: il paese ospitante ed i paesi partecipanti direttamente interessati, un collegio arbitrale (da

qui in avanti citato come collegio) verrà costituito in conformità con il successivo paragrafo 11.

11. Il comitato, quando decide di sottomettere una disputa ad arbitrato, dovrà rivolgersi al segretario generale al fine di far designare da tre paesi partecipanti, ma in nessun modo interessati nella disputa, ciascuno un membro addetto al collegio. In alternativa il comitato può chiedere al segretario generale di designare un funzionario del segretariato internazionale e far nominare a due paesi partecipanti un membro ciascuno. È opportuno che le persone designate abbiano familiarità con le infrastrutture NATO. Tali persone devono agire imparzialmente secondo il loro buon giudizio individuale. I comandi NATO dovranno sempre fornire assistenza e pareri di esperti quando necessario.

12. Il segretario generale dovrà informare ciascun individuo designato a far parte del collegio sull'argomento della divergenza in termini generici; ogni individuo dovrà far presente, per iscritto, al segretario generale nel termine previsto, che:

- a) egli accetta l'incarico per l'arbitraggio della disputa, e
- b) si obbliga a non divulgare i punti di vista sostenuti da parte di un qualsiasi membro del collegio di arbitrato, né la natura delle loro deliberazioni e discussioni, ad eccezione di quanto previsto dal successivo paragrafo 15.

13. Quando è stata già definita la composizione del collegio, il segretario generale dovrà subito darne notifica in merito al comitato e, da quel momento in poi, la discussione è chiusa per quanto concerne il comitato. Il collegio dovrà riunirsi appena possibile ed in ogni caso non più di due settimane dopo la data della notifica suddetta.

14. La commissione dovrà fissare le proprie norme di procedura, le quali, fra l'altro, debbono prevedere:

- a) uno scambio di promemoria nei quali le parti in contestazione dovranno dichiarare le proprie posizioni;
- b) almeno un colloquio con ciascuna parte interessata nella disputa.

15. La decisione del collegio dovrà basarsi sui principi e sulle procedure delle gare internazionali contenute in questo documento e sulle prove presentate delle parti. La decisione dovrà essere presa con un voto di maggioranza e non verrà fatta menzione del punto di vista della minoranza se c'è. La decisione stessa dovrà essere presentata al comitato entro e non oltre le quattro settimane successive alla prima riunione del collegio. La decisione del collegio sarà definitiva e non saranno consentiti ulteriori appelli.

16. Le nazioni partecipanti interessate, in maniera tempestiva, dovranno adottare i provvedimenti necessari per mettere in atto la decisione del collegio.

E — Arbitrato nel caso di divergenza tra un comando principale NATO o ente NATO che agisca in qualità di paese ospitante ed un paese di origine.

17. Se la disputa non è stata risolta entro il periodo citato ai precedenti paragrafi 5 e 6 si desumerà che esiste una divergenza formale. Se, entro due riunioni consecutive del comitato immediatamente seguenti l'inizio della disputa non venga raggiunto un accordo, qualsiasi paese partecipante potrà proporre che la disputa venga deferita ad una commissione di indagine (da qui in poi nominata commissione). Se detta proposta viene approvata dalle parti interessate (cioè: i comandi NATO principali o un ente NATO agenti come paese ospitante ed i paesi partecipanti direttamente interessati), dovrà essere formata una commissione in ottemperanza al successivo paragrafo 18. La disputa sarà chiusa alla discussione presso il comitato dal momento in cui lo stesso riceve notifica formale dal segretario generale che la commissione è stata formata. La sospensione della discussione presso il comitato durerà fino alla ricezione del rapporto presentato dalla commissione.

18. La commissione deve essere formata e deve svolgere la propria attività nella stessa maniera prevista per il collegio arbitrale costituito giusta il paragrafo 11 a 14. Unica eccezione consiste nel fatto che invece di scambiare promemoria come citato nel paragrafo 14 *a*), i paesi interessati ed i comandi NATO principali o enti NATO, a seconda del caso, dovranno presentare ciascuno alla commissione una dichiarazione dei fatti descrivendo i provvedimenti presi da un comando NATO principale o ente NATO. La commissione potrà richiedere eventuali ulteriori prove che reputasse necessario.

19. La commissione dovrà trasmettere al comitato un proprio parere basato sui principi e sulle procedure delle gare internazionali approvate dalla NATO, e sulle prove presentate. Il parere della commissione sarà quello della maggioranza e non verrà fatta menzione del parere di minoranza, se ne esiste uno. Il parere deve essere presentato al comitato entro le quattro settimane successive alla prima riunione della commissione; il parere deve essere accompagnato da una dichiarazione illustrante le ragioni della decisione presa.

F — Sottomissione al consiglio-comitato pianificazione difesa.

20. Nel caso in cui, non si raggiunga un accordo tra le parti interessate, entro la riunione successiva a quella in cui era stato formalmente proposto di far ricorso ad una delle procedure descritte nei paragrafi precedenti da 7 a 19, il segretario generale dovrà deferire la disputa al consiglio-comitato piani difesa per la decisione.

21. Pertanto il segretario generale dovrà presentare al consiglio-comitato piani difesa qualsiasi disputa che non possa essere risolta in due riunioni del comitato successive alla ricezione del parere della commissione giusta il precedente paragrafo 19.

22. Se la disputa risulta ancora non risolta durante una riunione del consiglio-comitato piani difesa, il segretario generale, per conto del consiglio-comitato piani difesa, dovrà presentare l'argomento ad un gruppo di consiglieri indipendenti al fine di assistere il consiglio-comitato piani difesa nel raggiungimento di una decisione.

23. Il gruppo dei consiglieri indipendenti verrà costituito e svolgerà il proprio esame della disputa nella maniera prevista per la commissione, con le seguenti eccezioni:

a) quando nei paragrafi da 11 a 15 compaiono i termini « il comitato » leggasi invece « il consiglio-comitato piani difesa »;

b) il gruppo di consiglieri indipendenti non dovrà raggiungere una decisione ma un parere proposto.

24. Niente di quanto rappresentato nel presente documento dovrà impedire al consiglio-comitato piani difesa di riesaminare di nuovo una disputa prima di ricevere il parere del gruppo di consiglieri indipendenti oppure di decidere, ad esempio, di ricorrere direttamente ad un arbitrato.

ANNESSO II AL DOCUMENTO
AC/4-D/2261 (FINALE)

CAMBI UFFICIALI DI COMPRAVENDITA

Si riportano di seguito le fonti ufficiali dalle quali vengono definiti i tassi di scambio presso ciascuno Stato (vedi nota al paragrafo 12 (I)):

BELGIO: Banque Nationale de Belgique - Boulevard Berlaimont, 5 - 1000 Bruxelles

CANADA: The Bank of Canada - 234 Wellington Street - Ottawa - Ontario K1A 0G9 (Canada)

DANIMARCA: Denmarks Nationalbank - Holmens Kanal 17 - 1060 Copenhagen K

FRANCIA: Banque de France - Direction générale des services étrangers - 39 rue Croix des Petits Champs - 75001 Paris

GERMANIA: Devisenbörse Frankfurt/M - D-6 Frankfurt/M - Börsenplatz

GRECIA: Bank of Greece - Eleutheriou Venizelou, 21 - Athens

ITALIA: Tabella dei cambi del Ministero del Tesoro, pubblicata giornalmente sulla *Gazzetta ufficiale*

LUSSEMBURGO: Banque Nationale de Belgique - Boulevard Berlaimont, 5 - 1000 Bruxelles

OLANDA: De Nederlandse Bank N.V. - Westeinde 1 - Amsterdam

NORVEGIA: Norges Bank - Bankplassen, 4 - Oslo 1

PORTOGALLO: Banco de Portugal - Rue do Comercio, 148 - Lisboa

TURCHIA: Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi - Atatürk Bulvari - Ulus - Ankara

REGNO UNITO: The Bank of England - Gold and Foreign Exchange Office - Threadneedle Street - London EC2R 8AH

STATI UNITI: Office, Fiscal Assistant Secretary - US Treasury - Washington DC 20220

FORTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando verrà definita la domanda presentata dalla signora Anna Belmonte, vedova dell'ex dipendente del comune di Salerno Salvatore Vinciguerra deceduto in servizio il 16 dicembre 1977, tendente ad ottenere la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS al fine di poter usufruire della maggiorazione della pensione INPS di invalidità numero 362848 di cui il marito era titolare.

(4-04973)

RISPOSTA. — La direzione generale degli istituti di previdenza ha predisposto il provvedimento con il quale viene conferita alla signora Anna Belmonte l'indennità *una tantum* per la valutazione del servizio che il defunto marito signor Salvatore Vinciguerra ebbe a prestare presso il comune di Salerno dal 1° febbraio 1969 al 15 dicembre 1977.

Per perfezionare l'iter di tale provvedimento e consentire la costituzione della posizione assicurativa INPS in ordine al corrispondente periodo di iscrizione CPDEL, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, con ministeriale del 2 giugno 1978, numero 7048348, diretta per conoscenza all'interessata, è stato chiesto al direttore della sede dell'INPS di Salerno il prescritto benessere. Si assicura che, non appena pervenuta l'autorizzazione predetta, sarà provveduto al trasferimento dei contributi all'INPS.

Il Ministro: PANDOLFI.

FORTE, AMARANTE E BIAMONTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere l'ammontare dei finanziamenti concessi a vario titolo alla Fonderia Salerno negli ultimi cinque anni e se essi fossero collegati a progetti di ristrutturazione degli impianti e ad aumento di personale occupato.

(4-05009)

RISPOSTA. — Alla ditta Fonderie di Salerno, per un ampliamento della fonderia

di ghisa, sita in Pellezzano (Salerno), è stato erogato, in data 3 aprile 1973, un contributo in conto capitale di lire 21 milioni 420.000.

Per il successivo ampliamento e potenziamento del suddetto impianto è stato concesso in data 5 marzo 1977 un contributo di lire 539.077.000. Di tale contributo è stata erogata, in data 13 maggio 1977, la somma di lire 256.638.000, per il primo stato di avanzamento. L'occupazione prevista a regime è di 156 unità lavorative.

Per un ulteriore ampliamento è stata avanzata, in data 2 dicembre 1977, domanda per la concessione di un altro contributo in conto capitale: per tale iniziativa si è in attesa di acquisire la relazione istruttoria dell'ISVEIMER.

A favore della Fonderia Salerno, non risultano invece adottati, ad oggi, provvedimenti relativi alla concessione di contributi in conto interessi.

Il Ministro: DE MITA.

FORTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando verrà definita la pratica di pensione del signor Domenico Memoli — posizione n. 419709 — nato a Salerno il 9 febbraio 1910, ex dipendente del comune di Salerno dal quale fu posto in pensione il 1° marzo del 1975.

(4-05212)

RISPOSTA. — La direzione generale degli istituti di previdenza, per poter provvedere al conferimento della pensione del signor Memoli, con ministeriale del 23 dicembre 1975, n. 2626384, diretta per conoscenza all'interessato, ha chiesto al comune di Salerno, oltre ai documenti di rito, copia della deliberazione di massima relativa ai contingenti semestrali per l'esodo volontario dei dipendenti con i benefici dell'articolo 3 legge n. 336 del 1970 da cui risulti il regolare inserimento del Memoli nei contingenti stessi, così come richiede l'articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n. 355.

La richiesta di quest'ultimo documento, indispensabile per il conferimento del trattamento di quiescenza con i benefici ex articolo 3, legge n. 336 del 1970, è stata ripetuta in data 13 novembre 1976 e 20 giugno 1978 con ministeriali n. 2626384 dirette per conoscenza all'interessato, ed infine è stata rinnovata telefonicamente ad un funzionario del comune di Salerno.

Si assicura, comunque, che non appena pervenuta la deliberazione predetta sarà provveduto al conferimento del trattamento di quiescenza.

Devesi, infine, precisare che il signor Memoli è tuttora in godimento dell'acconto di lire 130 mila mensili corrispostogli dal comune di Salerno dal 1° marzo 1975.

Il Ministro: PANDOLFI.

FORTUNATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere notizie relative alla pratica di pensione di guerra del signor Raffaele Salerno nato a San Severino Lucano (Potenza) il 2 gennaio 1949. Fascicolo trasmesso dal Ministero della difesa, divisione 10 posizione n. 813311 alla Corte dei conti il 30 gennaio 1978. (4-04824)

RISPOSTA. — La domanda di pensione privilegiata ordinaria del signor Raffaele Salerno è stata respinta con il decreto del 14 aprile 1973 n. 398, in quanto l'infirmità denunciata è stata giudicata non dipendente da causa di servizio.

Avverso il citato provvedimento l'interessato ha interposto ricorso alla quarta sezione giurisdizionale della Corte dei conti, alla quale, in data 30 gennaio 1978 è stato trasmesso il fascicolo degli atti di pensione.

Il Ministro della difesa: RUFFINI.

FROIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se corrisponda al vero il fatto che:

1) l'azienda ILTE (maggiore azienda del settore grafico delle partecipazioni statali), dopo aver investito 50 miliardi per

un nuovo stabilimento e per il rinnovo degli impianti, pur avendo la possibilità di sfruttare tali impianti e aumentare l'organico, faccia una politica tesa al ridimensionamento sia della sua capacità produttiva, sia della diminuzione della manodopera, attraverso il blocco delle assunzioni e l'incentivazione delle dimissioni;

2) altresì, tale azienda continua ad incrementare il lavoro esterno che nella maggioranza dei casi si traduce in lavoro nero e precario;

3) vi è un rifiuto sostanziale da parte della dirigenza di discutere con le organizzazioni sindacali, nuovi programmi che siano adeguati agli investimenti e che si traducano in maggiori occupazioni;

4) da parte aziendale si risponde provocatoriamente con la messa in cassa integrazione tutte le volte che le organizzazioni sindacali rimettono in discussione il ruolo diverso che l'azienda deve giocare nell'ambito della riforma dell'editoria.

(4-04366)

RISPOSTA. — Il rilevante sforzo compiuto dalla società ILTE negli anni passati, attuato mediante una riconversione della propria attività su basi più industrializzate nonché attraverso un nuovo apparato produttivo tecnologicamente avanzato, ha consentito di salvaguardare nella migliore maniera possibile i livelli occupazionali minacciati dalla grave crisi che ha colpito il settore grafico. Tali realizzazioni, insieme ai futuri programmi di investimento, sono stati ampiamente illustrati in sede sindacale dalla direzione dell'azienda, anche al fine di poter acquisire il massimo concorso nell'obiettivo di riequilibrare l'andamento economico e gestionale della società.

Per quanto riguarda in particolare il secondo punto dell'interrogazione, l'IRI precisa che il ricorso al lavoro esterno è assai limitato e può essere valutato inferiore al 3 per cento del carico complessivo. La ILTE inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito anche in un recente accordo con le organizzazioni sindacali, inserisce nei contratti relativi a tali lavora-

zioni una clausola contemplante l'impegno delle aziende interessate ad applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi in materia. L'intervento della Cassa integrazione guadagni, infine, per altro contenuto, è stato richiesto, come previsto dalla legge, solo nei casi in cui si sono verificati motivi di mancanza di lavoro obiettivamente non evitabili.

Il Ministro: BISAGLIA.

GARGANO MARIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

1) in quali termini il Ministero si sia posto il problema dell'influenza sui piccoli e sugli immaturi, delle immagini di violenza, di stupro, di rapine e rapimenti, di aggressioni individuali e collettive che la televisione dispensa quotidianamente a piene mani;

2) se tale dovizia d'immagini sia causale o dovuta a scelte precise e con quali scopi;

3) se siano stati studiati i meccanismi di reazione che tali immagini provocano, in modo particolare, sulle persone deboli;

4) se possa essere escluso ogni rapporto tra l'aumento della criminalità e taluni modelli frequentemente proposti dalla televisione;

5) se ritenga utile usare la televisione anche per programmi che esaltino comportamenti civili capaci di aiutare l'Italia a superare la crisi;

6) inoltre, se ritenga urgente porre allo studio l'effetto prodotto sulla pupilla dell'occhio umano dalla fissazione continua dello schermo radiotelevisivo. (4-04075)

RISPOSTA. — Questo Ministero, pur dividendo le preoccupazioni espresse dall'interrogante, in ordine alle conseguenze dannose che possono derivare da alcune rappresentazioni televisive esaltanti la violenza, nelle sue varie forme, non ha la possibilità di specifici interventi nel settore. È noto, infatti, che l'azione di controllo sulle trasmissioni radio-televisive e

sulla relativa programmazione, compete istituzionalmente all'apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza.

Per quanto concerne, poi, l'influenza sull'occhio umano delle immagini televisive, il Ministero della sanità, al riguardo interessato, ha fatto presente che sulla questione non mancano studi specifici.

Secondo l'avviso del suddetto dicastero, non sembra che la visione del video, con i continui cambiamenti di fuoco richiesti dall'alternanza delle immagini, sia da considerare più pericolosa, dal punto di vista dell'affaticamento, di quanto non lo sia, ad esempio, una lettura a fuoco pressoché fisso e con illuminazione inadeguata. E, anche se l'ondulazione delle immagini può provocare, in soggetti epilettici, lo scatenamento di crisi convulsive, tale rischio diventa senz'altro maggiore durante la guida di automezzi, in strade con filari di alberi o, comunque, con intermittenze di luci. Si auspica, ad ogni modo, che i risultati degli studi in corso e le più recenti tecniche di proiezione televisiva, possano, in un prossimo futuro, ridurre al minimo gli inconvenienti di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione: FRANCA FALCUCCI.

GUARRA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione dell'ex carabiniere Antonio Cretella, trattata dalla quarta sezione giurisdizionale della Corte dei conti nella seduta del 5 aprile 1977 su ricorso contrassegnato col n. 048274/058301.

(4-05299)

RISPOSTA. — La pratica di pensione privilegiata ordinaria relativa al carabiniere Antonio Cretella è stata definita con decreto del 3 giugno 1978, n. 1409, inviato alla Ragioneria centrale per il successivo inoltramento alla Corte dei conti in data 5 giugno 1978.

Con il provvedimento in parola è stata conferita al sunnominato la pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria, a

decorrere dal 27 giugno 1960, pensione riliquidata, con le varie decorrenze, in applicazione delle leggi che hanno, nel tempo, disposto miglioramenti economici.

Si soggiunge, infine, che il decreto di cui trattasi è stato emesso sulla base della decisione in data 1° febbraio 1978, numero 49448 — pervenuta in tempi recenti alla difesa — con la quale la Corte dei conti — quarta sezione giurisdizionale — ha accolto il ricorso prodotto dal Cretella, avverso il decreto ministeriale n. 568/P in data 5 novembre 1962, con il quale era stata concessa, al predetto, l'indennità *una tantum* in luogo di pensione.

Il Ministro: RUFFINI.

LUCCHESI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongano all'accoglimento della richiesta avanzata dalle autorità locali per la sde-manializzazione dell'aeroporto militare esistente in Venturina del comune di Campiglia Marittima (Livorno) e quali iniziative si intendano adottare per raggiungere l'obiettivo di cui sopra.

L'aeroporto di cui sopra, aperto al traffico turistico nazionale dall'alba al tramonto, consente atterraggi e partenze sotto la personale responsabilità del pilota e non offre garanzie di sorta per quanto attiene alla sicurezza ed alla idoneità. Inoltre l'area su cui insiste detto aeroporto è stata individuata dalle amministrazioni comunali del comprensorio (Campiglia Marittima, Piombino, Suvereto, San Vincenzo) che stanno procedendo alla elaborazione dei nuovi piani regolatori generali coordinati tra loro, come territorio particolarmente idoneo per l'insediamento di residenze e di servizi, come si evince dalla bozza di documento programmatico elaborato dalle stesse amministrazioni comunali, trattandosi di terreno ormai completamente a ridosso dell'abitato di Venturina.

Si raggiungerebbe, con la richiesta sde-manializzazione e la conseguente acquisizione al demanio comunale, un migliore assetto del territorio adeguato alle esigenze pubbliche della cittadinanza, alle carat-

teristiche della zona ed alle finalità programmatiche dell'assetto territoriale.

L'interrogante — nel sottolineare l'urgenza di una decisione al riguardo — esprime l'auspicio che l'esigenza di una intesa zona possa trovare positivo accoglimento. (4-05181)

RISPOSTA. — Per l'aeroporto di Campiglia Marittima, sito in località Venturina, in data 6 maggio 1977 è stata disposta la dismissione all'amministrazione finanziaria. Il decreto di sde-manializzazione è stato emesso il 2 giugno 1978 ed è in corso di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Il Ministro: RUFFINI.

PERRONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che gli alunni della II D del liceo ginnasio Torquato Tasso di Roma fin da quando hanno iniziato il ginnasio, si sono trovati coinvolti in un carosello di professori davvero sconcertante (dal 1974-1975 sono cambiati ben sette professori di lettere e due di matematica; dal 1976-1977 in poi quattro di italiano, quattro di filosofia e di latino e greco). Tutti questi cambiamenti non fanno riferimento alla miriade di professori che hanno supplito alle materie dei titolari, mentre quelli menzionati hanno tutti insegnato per almeno due mesi, impedendo com'è ovvio la benché minima continuità didattica.

Si chiede inoltre se il ministro sia a conoscenza del fatto che la causa di tale girandola è dovuta soprattutto al comando di due docenti della II D presso il Ministero della pubblica istruzione. Essi sono il professor Francesco Pellegrino, comandato presso il centro didattico nazionale per l'istruzione tecnica (docente di italiano) ed il professor Umberto Serafini comandato presso la direzione generale scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione e distaccato a sua volta al Parlamento dei comuni d'Europa, assente dal Tasso a quanto si dice da ben 20 anni.

Quanto sopra premesso si chiede di sapere dal ministro quali urgenti provvedimenti intenda prendere per far cessare questo stato di cose in un momento così delicato della vita della scuola e ad assicurare alla sezione *D* del liceo ginnasio Torquato Tasso di Roma una continuità didattica, indispensabile anche per il grado di studio degli alunni che l'anno venturo dovranno affrontare l'esame di maturità. (4-04884)

RISPOSTA. — Le cause che hanno determinato, in questi ultimi anni, il frequente alternarsi di docenti nella classe *II D* del liceo-ginnasio Tasso di Roma, sono da attribuire ad una serie di circostanze oggettive, che possono verificarsi, nonostante il costante impegno di questa Amministrazione per assicurare la presenza a scuola degli insegnanti, fin dall'inizio dell'anno scolastico.

Infatti, casi particolari e non sempre evitabili, hanno comportato la necessità di interventi straordinari e contingenti, adottati dal provveditore agli studi o dal capo di istituto, allo scopo di far fronte, con personale supplente o utilizzato, alle vacanze determinate, in fasi successive, da impreviste dimissioni, da assenze per malattia, da provvedimenti di rettifica delle graduatorie per incarichi e supplenze, da trasferimenti e da collocamenti a riposo.

A determinare le suddette circostanze ha concorso solo minimamente il comando, a suo tempo disposto da questo Ministero, a norma delle disposizioni vigenti, nei confronti dei professori Pellegrino e Serafini, di cui è cenno nell'interrogazione, e che furono, per altro, tempestivamente sostituiti.

Si confida, ad ogni modo, che la situazione presso il suindicato liceo possa tornare quanto prima alla normalità; in tal senso sarà rivolta la cura di questo Ministero, il quale, dal proprio canto, ha notevolmente anticipato le operazioni preliminari, quali i trasferimenti, i passaggi e le nuove nomine, al fine di consentire ai provveditori agli studi ed ai presidi

di effettuare le nomine di rispettiva competenza, in tempo utile ad evitare le rettifiche delle nomine stesse, o le sostituzioni dei docenti ad anno scolastico iniziato.

Il Sottosegretario di Stato:
FRANCA FALCUCCI.

PERRONE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se, in presenza della situazione venutasi a determinare a Messina a causa del sisma dell'aprile 1978, ritenga opportuno venire incontro alle esigenze degli albergatori messinesi particolarmente danneggiati dal sisma, adottando un provvedimento che faccia slittare le rate dei mutui al 1979. (4-05177)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno, per valutare concretamente le esigenze degli albergatori messinesi in merito alla concessione di una moratoria, ha predisposto una nota indirizzata alla prefettura di Messina tendente a conoscere quali esercizi alberghieri abbiano subito reali danni a seguito del sisma dell'aprile 1978.

Il Ministro: DE MITA.

PISICCHIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della situazione di grave disagio esistente tra i 1.300 lavoratori dipendenti dell'azienda Firestone-Brema di Bari per i quali è in corso un periodo di cassa integrazione e ricorrentemente si parla di riduzione del personale;

2) inoltre, se risponda al vero quanto denunciato dai sindacati dei lavoratori chimici (CGIL, CISL e UIL), circa la decisione delle Partecipazioni statali di cedere il pacchetto delle proprie azioni (24 per cento) al *partner* americano, lasciando così l'intera azienda nelle sue mani;

3) infine, quali urgenti interventi si intendano adottare per restituire all'azienda la piena capacità produttiva e la tranquillità alle maestranze. (4-04555)

RISPOSTA. — La riduzione dell'orario di lavoro presso lo stabilimento di Bari della società Brema — nella quale la MCS, finanziaria del gruppo EFIM, detiene una partecipazione di minoranza pari al 24,99 per cento — è dovuta alla crisi da tempo attraversata dal mercato delle gomme per autoveicoli, nel quale la società opera.

Per quanto riguarda l'altro quesito formulato nell'interrogazione, si ricorda che la partecipazione di maggioranza (75 per cento) è detenuta dalla Firestone la quale esercita il pieno controllo della gestione aziendale informata alle politiche commerciali e produttive seguite dalla medesima. Tale situazione è d'altronde, conseguenza del fatto che è la Firestone a detenere nel settore di attività della Brema, brevetti, conoscenze tecniche ed introduzione commerciale in Italia ed all'estero.

La Firestone si è impegnata ad acquistare, a partire dal 1° agosto 1978 ed entro il 30 gennaio 1979, le predette quote di partecipazione della MCS nella Brema, ed a tale soluzione la MCS è intenzionata ad addivenire sia perché non risulterebbe motivata una partecipazione minoritaria che lascia la totale responsabilità di gestione alla Firestone, sia perché la MCS, nella quale sono inquadrate società operanti in settori parimenti in crisi, non è in grado di sopportare le conseguenze di ordine finanziario derivanti dalla difficile situazione della Brema.

Il Ministro: BISAGLIA.

RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale applicazione sia stata data al secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 e più precisamente se sia stata costituita, e come, l'apposita commissione con il

compito di inventariazione dei beni di proprietà dei soppressi centri didattici e quali proposte tale commissione abbia presentato per la devoluzione dei beni di cui sopra. (4-03261)

RISPOSTA. — Il decreto costitutivo della commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 è stato inviato alla controfirma del ministro delle Tesore per le necessarie intese.

In attesa del perfezionamento del suddetto provvedimento, la commissione si è già riunita in data 23 maggio 1978 per un primo esame della situazione e degli adempimenti connessi; sono state, infatti, già avviate le operazioni di accertamento delle situazioni patrimoniali dei soppressi centri didattici, preliminari a qualsiasi proposta di devoluzione. A tal fine si sta procedendo all'acquisizione degli atti inviati da tali centri ed al completamento dei vari elementi di valutazione, che formeranno oggetto di una prossima riunione.

Il Sottosegretario di Stato:
FRANCA FALCUCCI.

RAUTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza delle polemiche giornalistiche suscitate dall'ultima assegnazione degli alloggi costruiti dall'Istituto autonomo per le case popolari a San Martino al Cimino (Viterbo), polemiche che hanno sottolineato come le assegnazioni degli alloggi stessi (per un complesso di 20 appartamenti) siano avvenute, anzitutto a beneficio di famiglie viterbesi e non di residenti nel posto e poi, soprattutto, perché gli assegnatari sono tutti iscritti o notoriamente simpatizzanti del Partito comunista;

2) altresì, se sull'accaduto intenda promuovere una approfondita inchiesta, accertando il dato dei favoritismi esercitati a beneficio di iscritti o appoggiati da partiti politici, perseguendo gli even-

tuali responsabili di questo grave caso di malcostume e, intanto, bloccando le assegnazioni in attesa del chiarimento, che si crede doveroso verso l'opinione pubblica di San Martino e di tutta la provincia. (4-04721)

RISPOSTA. — L'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica avviene attraverso graduatorie previste per ciascun comune sulla base di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Per quanto sopra detto i 20 alloggi realizzati in San Martino al Cimino sono stati assegnati in applicazione della graduatoria, predisposta dalla commissione di cui all'articolo 6 del citato decreto, relativa al comune di Viterbo nella quale ovviamente erano contemporaneamente inseriti sia i residenti in Viterbo centro sia nelle sue frazioni (San Martino al Cimino, Roccalvecce, Bagnaia, Grotte Santo Stefano, La Quercia, Fastello, Tobia, Sant'Angelo).

Sono state attuate tutte le possibili iniziative, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto n. 1035, capaci di evitare al massimo spostamenti della popolazione con il risultato che 12 dei 20 assegnatari degli alloggi in questione già risiedono in San Martino al Cimino. Dell'intera questione sono state informate, in ripetuti incontri, delegazioni degli interessati integrati da rappresentanti sindacali e del comune.

Si precisa, infine, che esula dalla competenza di questa Amministrazione fornire chiarimenti in relazione alla asserzione che gli assegnatari sono tutti iscritti o notoriamente simpatizzanti del partito comunista in quanto la formazione della graduatoria è di esclusiva competenza della commissione assegnazione alloggi, mentre non può non rammentarsi che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, del 1977, a partire dal 1° gennaio 1978 il potere di vigilanza sugli IACP è passato da questa Amministrazione alle regioni a statuto ordinario.

Il Sottosegretario di Stato: PADULA.

ROBERTI E PALOMBY ADRIANA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

1) il 15 novembre 1977, in occasione dello sciopero generale nel settore industria, proclamato dalle confederazioni CGIL, CISL ed UIL, allo stabilimento ANIC di Gela (Caltanissetta), società inquadrata nelle partecipazioni statali, è stato impedito, dalla dirigenza dello stabilimento, a lavoratori che non intendevano scioperare, di assumere servizio;

2) tale fatto ha determinato la reazione del segretario provinciale di Caltanissetta dei petrolchimici CISNAL, il quale si è rivolto all'autorità di pubblica sicurezza che ha denunciato al magistrato, oltre ad un gruppo di sindacalisti della tripla, il capo del servizio del personale dello stabilimento per il reato di violenza privata raffigurato dall'articolo 610 del codice penale — quali provvedimenti verranno adottati a carico dei trasgressori, perché, almeno nelle fabbriche il cui onere ricade su tutti i contribuenti, vengano osservate le leggi dello Stato. (4-04596)

RISPOSTA. — In occasione dello sciopero generale del 15 novembre 1977, così come avviene in ogni circostanza simile, tra la direzione aziendale dello stabilimento ANIC di Gela e il consiglio di fabbrica è stato sottoscritto un accordo relativo alle condizioni di sicurezza da mantenersi nello stabilimento durante l'agitazione. L'accordo prevedeva, tra l'altro, che una commissione di rappresentanti sindacali accompagnati da rappresentanti dell'azienda, avrebbe verificato il rispetto delle condizioni fissate e infatti nel corso dell'agitazione si è dato luogo ad alcune verifiche nel senso suddetto.

Come è stato dichiarato all'autorità inquirente, non risulta alla direzione dello stabilimento che ad alcun lavoratore sia stato impedito di accedere al posto di lavoro ed è stata esclusa la presenza del responsabile del servizio del personale tra i rappresentanti aziendali che hanno pre-

senziato ai sopralluoghi effettuati dalla commissione sindacale.

Il Ministro delle partecipazioni statali: BISAGLIA.

SALVATO ERSILIA, ALINOVÌ, FORMICA, MARZANO, MATRONE, PETRELLA E SANDOMENICO.— *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sia a conoscenza della drammatica situazione in cui versa l'operaio Salvatore Cascone, licenziato 14 anni fa dalla Navalmeccanica di Castellammare di Stabia (Napoli) senza giusta causa e per motivi inerenti all'esercizio della sua attività di membro della commissione interna.

Il suddetto, nonostante sentenza della magistratura che imponeva la revisione del lodo arbitrale in base ai nuovi criteri stabiliti dallo statuto dei diritti dei lavoratori, si è visto negare in tutti questi anni anche questa possibilità, che avrebbe comportato sicuramente la reintegrazione nel posto di lavoro.

Infatti l'Italcantieri, subentrata alla Navalmeccanica, ha ogni volta insistito nel ricorrere in appello e in cassazione, pur di non riconoscere il legittimo diritto dell'interessato che ha affrontato e continua ad affrontare, con dignità e sacrifici gravissimi la pesante ingiustizia cui è sottoposto. Ingiustizia che nei fatti, avendo ancora l'Italcantieri presso di sé il libretto di lavoro, gli ha impedito di poter esercitare il fondamentale diritto al lavoro.

Per conoscere quali interventi si intendano esercitare affinché la direzione dell'Italcantieri riveda il suo atteggiamento chiuso ed intransigente, più volte stigmatizzato nel corso degli anni ed anche di recente in ordini del giorno unitari del consiglio comunale, del consiglio di fabbrica e di tutte le forze politiche e sociali democratiche che hanno in tal modo manifestato la loro profonda solidarietà nei confronti di questo lavoratore così ingiustamente e gravemente discriminato.

Ed in particolare per conoscere quali motivi impediscano alla stessa direzione di pervenire, al di là di un'estenuante e

tormentata vicenda giudiziaria caratterizzata da fasi alterne e contraddittorie, ad una composizione positiva ed onorevole di una vertenza che veda:

a) accolta la giusta aspirazione di un lavoratore universalmente stimato;

b) superata una condizione di grave danno e discredito morale e sociale che all'azienda continua a derivare da un comportamento antisociale incomprensibile.

(4-04851)

RISPOSTA. — In data 16 settembre 1965, nel corso di una assemblea di maestranze all'interno del cantiere navale di Castellammare, l'operaio Salvatore Cascone, membro della commissione interna, pronunciò espressioni gravemente offensive nei confronti della direzione dello stabilimento per cui (considerata anche la recidività specifica in materia) si ritenne necessario adottare a carico dell'interessato il provvedimento disciplinare del licenziamento a norma dell'articolo 38, lettera b), dell'allora vigente contratto collettivo di lavoro (risoluzione del rapporto senza preavviso e senza indennità di licenziamento).

In data 17 settembre 1965, contemporaneamente alla notifica del provvedimento, la società diede corso alla particolare procedura prevista dall'articolo 14 dell'accordo interconfederale 8 maggio 1953 (licenziamento di membri di commissione interna) e significò all'interessato che nelle more dell'espletamento di tale procedura il rapporto era da considerarsi sospeso a tutti gli effetti.

Costituitosi il collegio di conciliazione ed arbitrato venne proposta al presidente dello stesso una soluzione transattiva che consisteva nel versare al Cascone il doppio delle indennità di licenziamento spettanti. L'azienda dichiarò la propria disponibilità ad accogliere tale proposta, che fu però respinta come del resto i successivi tentativi di componimento bonario, dal Cascone.

Alla successiva riunione del collegio, il presidente dispose la sospensione della procedura arbitrale in attesa della pronuncia del magistrato penale; il Cascone,

infatti, aveva nel frattempo presentato all'autorità di pubblica sicurezza querela contro due alti dirigenti della società e contro il capo del reparto vigilanza per false dichiarazioni. Tale procedimento si concluse per altro con l'assoluzione sia dei due dirigenti che del capo della vigilanza.

In data 21 giugno 1968 il presidente del collegio emise il seguente lodo: «...A maggioranza e con il voto contrario dell'arbitro del lavoratore per il primo punto e per il secondo punto con il voto contrario dell'arbitro designato dall'Intersind dichiara: 1) che il licenziamento non avvenne in dipendenza dell'esercizio da parte del lavoratore interessato degli specifici compiti spettanti alla commissione interna; 2) ritiene tuttavia che i motivi addotti non sono tali da giustificare il licenziamento ed attribuisce al Cascone (oltre alle competenze di liquidazione) un indennizzo speciale nella misura massima prevista dall'articolo 14 dell'accordo interconfederale 8 maggio 1953 di otto mesi della retribuzione globale ».

Esauritasi la procedura prevista divenne operante *ex tunc* il licenziamento di cui alla lettera Navalmeccanica 17 settembre 1965.

Con atto di citazione dinanzi al tribunale di Napoli, notificato il 13 gennaio 1973, il Cascone impugnò il lodo arbitrale chiedendone l'annullamento: a) per non avere gli arbitri fatto riferimento, nella loro decisione, all'accordo interconfederale 18 aprile 1968 stipulato ed entrato in vigore nelle more della procedura arbitrale; b) per errore di valutazione dei moventi che determinarono il licenziamento da imputarsi esclusivamente alla sua attività sindacale.

Il tribunale di Napoli, con sentenza del 17 gennaio 1975, riaffermò la validità del punto 1) del lodo stesso nel quale si stabiliva che il licenziamento non era avvenuto in dipendenza dell'esercizio da parte del lavoratore degli specifici compiti spettanti alla commissione interna, dichiarando nello stesso tempo la competenza del pretore a decidere in merito ad ogni ri-

chiesta di applicazione delle leggi 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300.

In data 24 ottobre 1975 il Cascone presentò ricorso al pretore di Castellammare al fine di sentire dichiarata l'illegittimità del provvedimento adottato nei suoi confronti dalla società Navalmeccanica società per azioni a norma degli articoli 2 e 3 della legge del 1966 e della legge del 1970 n. 300 per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro.

Il pretore di Castellammare, con sentenza del 9 febbraio 1977, rigettò tale ricorso in quanto, essendo già intervenuta in merito pronuncia del tribunale, confermata dalla Corte di appello, un ulteriore riesame avrebbe comportato la violazione del giudicato.

La società Italcantieri veniva tuttavia condannata al versamento di circa 10 milioni a titolo di risarcimento danni.

Avverso quest'ultima sentenza la società ricorreva in data 25 marzo 1977 presso il tribunale di Napoli, il quale, con sentenza del 20 gennaio 1978 stabiliva che non fosse dovuto alcun risarcimento al Cascone.

Per quanto concerne infine il libretto di lavoro dell'operaio in questione, va chiarito che tale documento, così come l'importo della liquidazione spettante, sono sempre stati e sono tuttora a disposizione dell'interessato il quale, da parte sua, non ha ritenuto di procedere al loro ritiro.

Il Ministro: BISAGLIA.

SCALIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in favore degli idonei al concorso a segretario giudiziario indetto con decreto ministeriale del 16 novembre 1973.

Sarà noto al Ministro che la legge 10 maggio 1976, n. 314, aumentava l'organico della carriera di concetto del personale di segreteria del Ministero di grazia e giustizia di 2550 posti, attribuendoli agli idonei dei concorsi distrettuali, indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973, detratte le aliquote di cui agli articoli 8

e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Considerato che al concorso riservato ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto al personale esecutivo dell'Amministrazione della giustizia hanno partecipato circa 900 candidati dei quali solo 300 sono stati ammessi alle prove orali, sono pertanto rimasti disponibili circa quattrocento posti.

L'interrogante chiede al ministro di disporre che i quattrocento posti suddetti vengano con procedura di urgenza, destinati agli idonei al concorso per segretario giudiziario, secondo una graduatoria nazionale e tenuto conto delle esigenze di lavoro degli uffici giudiziari dei singoli distretti, così come per altro ribadito da un ordine del giorno accettato dal Governo come raccomandazione della Commissione giustizia della Camera nella seduta del 1° dicembre 1977. (4-04680)

RISPOSTA. — Il ruolo organico dei segretari giudiziari, dopo l'aumento di 2250 posti apportato con la legge 10 maggio 1976, n. 314 (legge Bianco), è stato, come è noto, ulteriormente aumentato di 1170 unità con decreto-legge n. 111 del 14 aprile 1978 convertito nella legge del 10 giugno 1978, n. 271 (*Gazzetta ufficiale* del 14 giugno 1978, n. 163).

Alla copertura dei posti — detratte le aliquote di cui agli articoli 8 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 — si sta provvedendo con l'assunzione degli idonei dei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973; per le corti di appello in cui le graduatorie sono già esaurite, si provvederà attraverso una graduatoria nazionale degli idonei formata tra coloro che ne abbiano fatta esplicita richiesta, in base alla classificazione riportata nei rispettivi concorsi ed ai titoli preferenziali di ciascuno. A tal fine, con decreto ministeriale 12 maggio 1978 (*Gazzetta ufficiale* del 15 maggio 1978 n. 132) è stato reso noto il numero dei posti da conferire nei distretti di Brescia, Torino e Venezia.

Col già ricordato decreto-legge n. 111 è stata disposta, inoltre, la copertura di tutte le vacanze esistenti nel ruolo dei segretari giudiziari alla data del provvedimento. Nel numero delle vacanze da coprire sono stati pertanto inclusi anche i posti rimasti scoperti a seguito dello espletamento dei concorsi riservati al personale dipendente ai sensi degli articoli 8 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1977.

Il Ministro: BONIFACIO.

TANTALO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se rispondano a verità le gravi denunce contenute in un manifesto affisso in Matera dalle organizzazioni sindacali di categoria, secondo le quali gli investimenti della SIP — Società italiana per l'esercizio telefonico — direzione di zona di Napoli, vengono effettuati in quantità insufficienti e in modo disarticolato rispetto ad un'organica programmazione dello sviluppo del territorio; nonché vengono effettuate assunzioni di lavoratori a Napoli — e in Campania — e non nelle zone ove esiste carenza di personale, nelle quali vengono successivamente trasferiti i lavoratori campani. Tanto anche in dispregio alle norme del collocamento.

L'interrogante chiede che, ove queste notizie rispondano a verità, come potrà risultare dagli accertamenti che il ministro vorrà disporre, siano adottati immediatamente i provvedimenti conseguenti tra i quali, in particolare, appare necessario quello della revoca delle assunzioni illegittime per esse siano poi effettuate nelle varie province interessate. (4-04451)

RISPOSTA. — La SIP, secondo quanto riferito dall'IRI, ha attuato nel corso del 1977 nel territorio materano, investimenti non inferiori agli anni precedenti e comunque correlati alla natura delle esigenze. È da tenere presente inoltre che, nel periodo 1972-1977 la SIP ha effettuato, nella provincia di Matera, lavori che han-

no dato luogo ad un incremento degli impianti superiore, in media, del 24 per cento all'incremento delle altre aree del Mezzogiorno.

Per quanto concerne la questione delle assunzioni di lavoratori provenienti da altre province si ritiene che l'interrogazione si riferisca alle assunzioni di operai di rete di origine napoletana, effettuate nel febbraio 1975. Tali lavoratori sono stati per altro successivamente trasferiti a Napoli e sostituiti con altrettanti lavoratori assunti nel materano.

In ogni caso la SIP assicura che le menzionate assunzioni sono state effettuate nel pieno rispetto delle norme sul collocamento.

Il Ministro: BISAGLIA.

VALENSISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di intervenire in via d'urgenza per autorizzare l'effettuazione della prova orale del concorso a cattedre di scienze umane e storia (indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1973) da parte della signorina Calello Angela di Rombiolo (Catanzaro) debitamente ammessa, ma che non ha potuto sostenere per comprovate ragioni di salute, che, per due volte, le hanno impedito di affrontare il viaggio; e ciò in considerazione della mancanza nel bando di concorso di qualsiasi indicazione limitativa del numero dei differimenti della prova orale che non dovrebbe essere preclusa quando, come nel caso della Calello, le ragioni di salute sono conclamate ed accertate, mentre ogni prassi limitatrice contro lo spirito e la lettera del bando di concorso costituisce un atteggiamento non legittimo da parte della commissione. (4-05139)

RISPOSTA. — Pur comprendendo le ragioni umane che sono alla base di tale richiesta, non si può non ribadire quanto

già fatto presente all'interessata con nota del 30 maggio 1978, n. 368, e cioè che l'eventualità di una seconda proroga non è prevista dal bando di concorso, pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta ufficiale* del 9 gennaio 1974, n. 8.

Né, d'altra parte, sarebbe stato materialmente possibile assecondare la richiesta dell'interessata, tenuto conto che al momento in cui tale richiesta pervenne, la commissione esaminatrice del concorso in questione aveva già concluso le operazioni di esame.

Il Sottosegretario di Stato: ARMATO.

ZANONE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — in relazione alla crisi della *Vetrocoke* di Porto Marghera (Venezia), azienda economicamente valida e pesantemente penalizzata dalla gestione EGAM — quali provvedimenti si intendano adottare per rilanciare l'azienda predetta salvaguardando i livelli produttivi e occupazionali.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se intenda assegnare alla *Vetrocoke* un ruolo più equilibrato e sbocchi di mercato più remunerativi nel contesto dell'attività delle altre cokerie rientranti nell'ambito delle partecipazioni statali. (4-04115)

RISPOSTA. — Lo specifico ruolo delle cokerie operanti nel sistema delle partecipazioni statali e quindi anche della *Vetrocoke* di Porto Marghera, potrà essere fissato solo dopo che l'ENI avrà definito i progetti esecutivi del piano di risanamento, le cui linee generali sono state approvate dal CIPI il 1° dicembre 1977.

Tali linee assicurano già la salvaguardia dei livelli produttivi ed occupazionali e lo sviluppo dell'attività della *Vetrocoke*.

Il Ministro: BISAGLIA.